
Carta dei Servizi per le Adozioni Internazionali

La presente Carta dei Servizi è stata redatta in base alla Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali n.13/2008 del 28/11/2008, approvata dal Consiglio Direttivo di C.E.A., dall'Assemblea del CEA e dal Consiglio Direttivo dell'Ente I Fiori Semplici Onlus



**dell'Ente autorizzato
I Fiori Semplici Onlus**

Ente associato al **C.E.A.**
Coordinamento Enti Autorizzati

Sommario della Carta dei Servizi

1	Perché la Carta dei Servizi nell'adozione internazionale	3
1.1	I valori e gli impegni del C.E.A. - <i>Coordinamento Enti Autorizzati</i>	3
1.2	I principi ispiratori dell'adozione internazionale	4
1.3	L'impegno di sussidiarietà	5
2	L'Ente "I Fiori Semplici Onlus"	5
2.1	La storia dell'Ente <i>I Fiori Semplici</i> ed i Paesi autorizzati	5
2.2	L'organizzazione territoriale dell'Ente <i>I Fiori Semplici</i>	7
2.3	Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali	8
2.3.1	<i>L'Intesa con l'Ente BRUTIA ONLUS</i>	8
2.3.2	<i>L'Intesa con l'Ente CRESCERE INSIEME ONLUS</i>	9
3	Il percorso adottivo	10
3.1	La fase pre-adozione	10
3.1.1	<i>Avvicinarsi all'adozione</i>	10
3.1.2	<i>Incontri di informazione e colloqui individuali</i>	10
3.1.3	<i>Conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l'adozione</i>	11
3.1.4	<i>Adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale</i>	12
3.1.5	<i>Percorso formativo</i>	12
3.1.6	<i>Costruzione del dossier di documentazione della coppia</i>	12
3.1.7	<i>Iter dei fascicoli all'estero</i>	12
3.1.8	<i>La gestione del tempo di attesa</i>	13
3.1.9	<i>La sospensione della procedura</i>	13
3.2	La fase dell'adozione	13
3.2.1	<i>Proposta di adozione e preparazione all'incontro con il bambino</i>	13
3.2.2	<i>La partenza</i>	14
3.2.3	<i>La permanenza all'estero</i>	14
3.2.4	<i>Il rientro in Italia</i>	14
3.3	La fase post-adozione	15
3.3.1	<i>L'accompagnamento post adottivo</i>	15
3.3.2	<i>Il sostegno alla famiglia</i>	15
4	I costi e le informazioni	17
4.1	La descrizione dei costi	17
4.2	Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico	17
4.3	Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità	18
4.4	Informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente	18
5	Allegati	20
	Allegato 1 - Glossario del Coordinamento Enti Autorizzati	21
	Allegato 2 - Incontri informativi: informazioni specifiche	29
	Allegato 3 - Conferimento di incarico	30
	Allegato 4 - Modulo relativo al rapporto tra adozione internazionale e nazionale	49
	Allegato 5 - Programma del percorso formativo pre adozione	50
	Allegato 6 - Gestione del tempo di attesa	51
	Allegato 7 - Modulo relativo ai costi sostenuti	52
	Allegato 8 - Percorso di accompagnamento post adozione	54
	Allegato 9 - Costi dell'adozione	55
	Allegato 10 - Il sostegno fiscale ed economico	56



1. Perché la Carta dei Servizi nell'adozione internazionale

Scopo del presente documento è quello di offrire alle coppie in possesso di un decreto di idoneità per l'adozione di uno o più minori stranieri un insieme organico e completo d'informazioni utili alla scelta dell'eventuale conferimento del mandato.

Uno dei fattori che influenza maggiormente il rapporto tra coppie conferenti l'incarico e l'Ente autorizzato che lo riceve è, infatti, l'asimmetria informativa: asimmetria peraltro sempre presente nella gestione di un servizio tra il soggetto esperto (l'Ente autorizzato) e il beneficiario del servizio medesimo (la coppia).

I FIORI SEMPLICI ha sempre affrontato questo aspetto della propria missione istituzionale sforzandosi di superare questa asimmetria informativa puntando in particolare sul **rapporto diretto e personalizzato con ciascuna coppia**, oltre che con la predisposizione di materiale informativo il più possibile adeguato sia nella fase preliminare d'orientamento e di scelta da parte della coppia, sia nel corso dello svolgimento del mandato.

Con l'adozione del presente documento che ha la caratteristica di una vera e propria Carta dei Servizi, I FIORI SEMPLICI compie un ulteriore passo in avanti in tale direzione.

La presente Carta dei Servizi costituisce, infatti, la **sintesi di tutte le informazioni di cui una coppia ha necessità per compiere in modo consapevole la scelta** di conferire a I FIORI SEMPLICI il mandato per l'adozione di un minore straniero.

Si tratta di un documento in continua evoluzione e soggetto ad un costante processo di miglioramento e completamento. Ad esso si affiancano tutte le informazioni presenti sul sito www.iforisemplici.it e quelle che saranno fornite nel corso degli incontri individuali, di gruppo e formativi nel corso del mandato.

I FIORI SEMPLICI è convinto che solo mediante una piena consapevolezza intorno alla procedura adottiva, una coppia possa avventurarsi con serenità, gioia ed efficacia nel percorso dell'adozione internazionale.

Il mondo delle adozioni soffre spesso, peraltro, di **eccesso di informazioni, voci, notizie** (soprattutto tramite il web, i forum, etc.) **non sempre in grado però di assicurare coerenza e completezza**. Per questo motivo qualora, in qualunque fase del vostro percorso, doveste rendervi conto di essere confusi, di non avere le idee chiare su alcuni aspetti della procedura o di essere in preda al dubbio, vi preghiamo innanzitutto di rileggere queste pagine e poi di rivolgervi alla nostra organizzazione con serenità e fiducia: non siamo certi di avere una risposta per ogni domanda, ma **ci impegniamo ad assicurare trasparenza e vicinanza alla vostra coppia in ogni fase della vostra avventura familiare**.

1.1 I valori e gli impegni del C.E.A. – Coordinamento Enti Autorizzati

Il **C.E.A.**, *Coordinamento Enti Autorizzati*, è un'associazione senza scopo di lucro costituita nel 2005 su iniziativa di alcuni Enti autorizzati ad operare nel campo delle adozioni internazionali. Attualmente aderiscono al Coordinamento i seguenti Enti autorizzati:

AIPA	Roma	aipaweb.it
Amici di Don Bosco	Torino	amicididonbosco.org
ASA	Catania	asa-catania.org
Associazione Enzo B	Torino	enzob.it



Brutia	Cosenza	adozionebrutia.it
EmmEmme	Roma	emmemme.org
I Bambini dell'Arcobaleno	Longarone (BL)	bambinidellarcobaleno.it
I Fiori Semplici	Monfalcone (GO)	iflorisemplici.it
Il Mantello	Acquamela di Baronissi (SA)	associazioneilmantello.it
La Primogenita	Piacenza	laprimogenita.it
L.I.CO.S.	Aci Castello (CT)	licos-onlus.eu
Marianna	Casoria (NA)	associazionemarianna.it
Senza Frontiere	Udine	adozionisenzafrontiere.org

Il **C.E.A.** promuove la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo: Enti autorizzati, C.A.I. Commissione per le adozioni internazionali, Autorità Centrali dei Paesi esteri, Tribunali per i Minorenni., Regioni e Servizi Territoriali, affinché gli aspiranti all'adozione internazionale possano beneficiare di un adeguato sostegno ed assistenza.

Questa Carta dei Servizi rappresenta un impegno di comunicazione dei principi e valori alla base delle attività del **C.E.A.** oltre che di informazione e di trasparenza in tutte le fasi del percorso adottivo verso le coppie aspiranti all'adozione. Vuole essere anche uno strumento di garanzia di qualità verso altri Organismi ed Associazioni sia pubblici che privati.

L'approvazione da parte del **C.E.A.** di una Carta dei Servizi è il risultato di un processo di condivisione delle procedure di accompagnamento ed è motivata dal desiderio di continuo miglioramento dei servizi offerti alle famiglie che si aprono all'accoglienza di un bambino.

Gli Enti aderenti al Coordinamento hanno deciso di mettere in comune le proprie capacità e le esperienze maturate negli anni di attività al fine di realizzare un documento omogeneo fruibile per gli utenti in un'ottica di trasparenza e garanzia di imparzialità.

La Carta dei Servizi si compone di un testo e di alcuni allegati. Il testo è suddiviso in quattro parti, che descrivono i valori e gli impegni del **C.E.A.**, la storia e l'organizzazione territoriale di ciascun Ente, il percorso adottivo e forniscono informazioni su costi, agevolazioni e modalità di comportamento.

Gli allegati presentano un glossario e le specifiche attività e modalità che ogni ente pone in essere nell'ambito del percorso adottivo. Gli allegati 1 e 10 sono comuni per tutti gli enti associati, gli altri sono in parte diversificati.

La Carta dei Servizi è disponibile presso tutte le sedi degli enti aderenti al **C.E.A.** e scaricabile direttamente dai loro siti web.

1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale

I principi che ispirano l'operato quotidiano degli enti aderenti al **C.E.A.** sono i seguenti:

- La centralità del minore in ogni attività svolta dall'Ente;
- Il primario interesse per i minori in difficoltà;



- La centralità della famiglia che si concretizza nell'impegno ad attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia a bambini che ne siano privi o che comunque siano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato;
- La concezione dell'azione come misura sussidiaria da adottare unicamente qualora non sia possibile tutelare altrimenti il diritto del minore ad una famiglia nel suo paese di origine;
- La promozione dell'istituto dell'adozione quale strumento a sostegno dell'infanzia abbandonata, prima che appagamento di un bisogno di genitorialità;
- La valorizzazione del ruolo dell'Ente autorizzato e della sua rilevanza quale soggetto avente funzione pubblica;
- La preparazione e l'accompagnamento delle coppie che intraprendono il percorso adottivo e la presa in carico della nuova famiglia nell'inserimento del minore nel nuovo contesto sociale e relazionale;
- L'accompagnamento degli Enti associati al fine di standardizzare i compiti e le procedure dell'iter adottivo, favorendo la collaborazione tra gli stessi allo scopo di adottare una linea di condotta comune e solidale per fronteggiare gli abusi, le inefficienze e le carenze eventualmente presenti in loco.

1.3 L'impegno di sussidiarietà

L'impegno di sussidiarietà degli Enti aderenti al **C.E.A.** si concretizza nei seguenti principi:

- La promozione di progetti di cooperazione atti a migliorare le condizioni di vita dei minori nei Paesi di origine;
- Il riconoscimento del primario diritto del bambino ad avere una famiglia nel suo Paese e quindi la visione dell'Adozione Internazionale come ultimo intervento in caso questo non sia possibile;
- La prevenzione del fenomeno dell'abbandono attraverso la collaborazione con altre Associazioni nazionali e internazionali ed Enti pubblici e privati, mediante studi e ricerche finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica attivando programmi a favore di Paesi dove l'infanzia si trova in difficoltà;
- La promozione di politiche di sostegno alla famiglia qualora si trovi in difficoltà.

2 L'Ente autorizzato "I Fiori Semplici Onlus"

2.1 La storia dell'ENTE "I Fiori Semplici Onlus" ed i Paesi autorizzati

La legge 31.12.1998 n°476 ha ratificato la Convenzione de l'Aja del 29.05.1993 sull'adozione internazionale, rendendo obbligatorio anche in Italia il ricorso agli "Enti autorizzati" (soggetti privati con funzione pubblica) per poter adottare un minore straniero; in passato, infatti, la maggior parte delle coppie che intendevano adottare all'estero si rivolgeva a canali privati non necessariamente illeciti ma assai raramente capaci e competenti, stante la scarsità numerica e la cattiva distribuzione territoriale dei servizi di intermediazione ufficiali.



L'Associazione "I Fiori Semplici" nasce dalla volontà di alcuni genitori adottivi di confrontarsi con la realtà del paese di origine dei loro figli e di condividere l'esperienza dell'adozione con altre persone desiderose di intraprendere lo stesso percorso.

L'Associazione riconosce come prioritario il diritto di ogni minore di vivere e crescere all'interno di una famiglia come luogo relazionale insostituibile, in cui si realizzano le condizioni necessarie per un equilibrato sviluppo fisico e psicologico del minore stesso.

Al fine di aiutare concretamente i bambini abbandonati negli istituti, i minori emarginati e le future madri che non hanno la possibilità di crescere i propri figli in un ambiente adeguato, "I Fiori Semplici – Onlus" si fa promotrice di progetti e programmi di sussidiarietà internazionale diretti innanzitutto alla prevenzione dell'abbandono, al recupero dei minori, e là dove necessario, all'adozione, accompagnando le coppie resesi disponibili per un progetto di adozione internazionale verso l'accoglienza di minori dichiarati adottabili.

L'Associazione I Fiori Semplici è:

- una Associazione di volontariato costituita ai sensi della Legge 11/08/1991 n° 266 (Legge-quadro sul volontariato)
- una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) di diritto ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, legge-quadro sulle onlus)
- iscritta, ai sensi dell'art. 3 della Legge 266/91 e dell'art. 6 della L.R. 20/02/1995 n° 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), presso il Registro Generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia (posizione n. 673 con atto n. 2/VOL/ISC)
- riconosciuta Ente autorizzato a svolgere procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 476/98
- iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Gorizia (art. 1 D.P.R. 10/02/2000 n. 361)
- Registrata al n. 223 del Registro delle ONG della Federazione Russa con sede della Rappresentanza nella città di Mosca

Paesi autorizzati

L'Ente "I Fiori Semplici Onlus" è autorizzato ad operare nei seguenti Paesi stranieri:

Federazione RUSSA (*) - **A**
Repubblica di UNGHERIA - **O**
Repubblica di MOLDOVA - (non operativo)
Repubblica di CROAZIA - **O**
Repubblica del NICARAGUA - **O**
Repubblica di MONGOLIA (*) - **A**
Regno del NEPAL (*) - **A**

L'asterisco () indica l'obbligo di accreditamento nel Paese straniero secondo una specifica procedura. In questo caso è stata usata la lettera "A" (come **ACCREDITATO**) accanto al nome del Paese, indicando così che l'Ente risulta accreditato ed operante. Per i Paesi ove non è prevista formale procedura di accreditamento, la lettera "O" (come **OPERATIVO**) indica che l'Ente risulta effettivamente operante. La lettera "R" indica **Accreditamento in corso di rinnovo**.*



Alla data del rilascio della presente **Carta dei Servizi**, conferendo l'incarico a **I Fiori Semplici** si potrà prevedere l'instradamento della procedura adottiva nei Paesi indicati nella sottostante tabella.

		Paese
Europa	1	Croazia
	2	Federazione Russa
	3	Moldova
	4	Ungheria
Asia	5	Mongolia
	6	Nepal
America Latina	7	Nicaragua

2.2 L'organizzazione territoriale dell'ENTE "I Fiori Semplici Onlus"

L'Ente **I Fiori Semplici** usufruisce delle seguenti sei sedi in Italia, che risultano intercambiabili tra loro per quanto riguarda la funzione di servizio a favore delle coppie conferenti il mandato: resta inteso, che sulla base del principio di vicinanza territoriale, a ciascuna coppia conferente il mandato, sarà assegnata una sede di riferimento.

Sede di Monfalcone (GO) – Sede legale ed operativa

Via Duca d'Aosta 81 – 34074 - Tel/fax 0481/45343,

e-mail: ifiorisemplici@ifiorisemplici.it – Responsabile di sede: Sabina De Faveri. Orari:

Lunedì	dalle ore	08.30	alle ore	13.00	e dalle ore	-	alle ore	-
Martedì	dalle ore	08.30	alle ore	13.00	e dalle ore	-	alle ore	-
Mercoledì	dalle ore	08.30	alle ore	13.00	e dalle ore	-	alle ore	-
Giovedì	dalle ore	08.30	alle ore	13.00	e dalle ore	-	alle ore	-
Venerdì	dalle ore	08.30	alle ore	13.00	e dalle ore	17.30	alle ore	19.30
Sabato	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	-	alle ore	-

Sede di Lissone (MB) – Sede operativa

Via Cappuccina 22 – 20851 – Tel 039/9350214,

e-mail: ifiorisemplici@ifiorisemplici.it – Orari:

Lunedì	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	-	alle ore	-
Martedì	dalle ore	10.00	alle ore	13.00	e dalle ore	-	alle ore	-
Mercoledì	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	14.00	alle ore	19.00
Giovedì	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	-	alle ore	-
Venerdì	dalle ore	10.00	alle ore	13.00	e dalle ore	14.00	alle ore	19.00
Sabato	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	-	alle ore	-

**Sede di Roma – Sede operativa**

Via Cecilio Stazio 13 – 00136 – Tel/fax 06/83790424,

e-mail: iflorisemplici@iflorisemplici.it – Orari con cadenza quindicinale:

Lunedì	dalle ore	10.00	alle ore	13.00	e dalle ore	-	alle ore	-
Martedì	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	-	alle ore	-
Mercoledì	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	-	alle ore	-
Giovedì	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	15.00	alle ore	19.30
Venerdì	dalle ore	10.00	alle ore	13.00	e dalle ore	14.00	alle ore	18.30
Sabato	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	15.00	alle ore	19.30
Domenica	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	15.00	alle ore	19.30

Sede di Portici (NA) – Sede operativa

Corso G. Garibaldi 235/A – 80055 – Tel/fax 081/0105998,

e-mail: iflorisemplici@iflorisemplici.it – Orari:

Lunedì	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	-	alle ore	-
Martedì	dalle ore	09.00	alle ore	12.30	e dalle ore	-	alle ore	-
Mercoledì	dalle ore	09.00	alle ore	12.30	e dalle ore	-	alle ore	-
Giovedì	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	13.00	alle ore	17.00
Venerdì	dalle ore	09.00	alle ore	12.30	e dalle ore	-	alle ore	-
Sabato	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	-	alle ore	-

Sede di Cosenza – Sede operativa

Via Giacomo Mancini 24 – 87100 - Tel. 0984/793353,

e-mail: iflorisemplici@iflorisemplici.it - Orari:

Lunedì	dalle ore	09.30	alle ore	12.30	e dalle ore	16.00	alle ore	19.00
Martedì	dalle ore	09.30	alle ore	12.30	e dalle ore	16.00	alle ore	19.00
Mercoledì	dalle ore	09.30	alle ore	12.30	e dalle ore	16.00	alle ore	19.00
Giovedì	dalle ore	09.30	alle ore	12.30	e dalle ore	16.00	alle ore	19.00
Venerdì	dalle ore	09.30	alle ore	12.30	e dalle ore	16.00	alle ore	19.00
Sabato	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	-	alle ore	-

Sede di Bari – Sede operativa

Via Giovanni Modugno snc – 70124 - Tel. +39.080/9486996,

e-mail: iflorisemplici@iflorisemplici.it - Responsabile di sede: Paola Fini. Orari:

Lunedì	dalle ore	09.00	alle ore	12.30	e dalle ore	-	alle ore	-
Martedì	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	-	alle ore	-
Mercoledì	dalle ore	09.00	alle ore	12.30	e dalle ore	-	alle ore	-
Giovedì	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	-	alle ore	-
Venerdì	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	15.00	alle ore	19.30
Sabato	dalle ore	-	alle ore	-	e dalle ore	-	alle ore	-

2.3 Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali.

2.3.1 L'Intesa con l'Ente Autorizzato BRUTIA ONLUS.

L'intesa ha per oggetto:

La condivisione di metodologie operative e professionali mediante la messa a disposizione delle sedi e delle



risorse umane dei partecipanti alla medesima, ovvero mediante l'individuazione di procedure congiunte per il migliore svolgimento dei servizi a favore delle coppie, in Italia e all'estero.

La collaborazione tra le parti è specificamente prevista nell'ambito delle procedure di adozione internazionale in tutti i Paesi reciprocamente autorizzati.

La presente Intesa, essendo finalizzata a stabilire una piattaforma di cooperazione ed una metodologia operativa comune, non incide sull'autonomia ed indipendenza di ciascun Ente.

2.3.2 L'Intesa con l'Ente Autorizzato CRESCERE ISNIEME ONLUS.

L'intesa ha per oggetto:

La condivisione di metodologie operative e professionali mediante la messa a disposizione della sede ubicata nella Regione Lombardia, a Lissone (MB) e delle risorse umane dei partecipanti alla medesima, ovvero mediante l'individuazione di procedure congiunte per il migliore svolgimento dei servizi a favore delle coppie, in Italia e all'estero.

La collaborazione tra le parti è specificamente prevista nell'ambito delle procedure di adozione internazionale in tutti i Paesi reciprocamente autorizzati.

La presente Intesa, essendo finalizzata a stabilire una piattaforma di cooperazione ed una metodologia operativa comune, non incide sull'autonomia ed indipendenza di ciascun Ente.

In virtù delle Intese con gli Enti autorizzati Brutia Onlus (BR) e Crescere Insieme Onlus (CI) si potrà prevedere l'instradamento della procedura adottiva anche nei sotto riportati Paesi operativi previo "passaggio" di mandato ad uno dei due Enti capofila nei rispettivi Paesi:

	Partner	Paese
Europa	CI	Ucraina
	BR	Bielorussia
	BR	Bulgaria
	BR	Polonia
	BR	Romania
Asia	CI	Azerbaigian
	CI	Uzbekistan

3. Il percorso adottivo

3.1 La fase pre-adozione

3.1.1 Avvicinarsi all'adozione

In base ai principi del **C.E.A.** e dell'ENTE **I Fiori Semplici**, il percorso adottivo è stato pensato per aiutare la famiglia verso l'incontro e l'accoglienza del proprio figlio. Infatti, una famiglia consapevole, supportata nella riflessione, rappresenta una risorsa importante per il bambino che ha bisogno di genitori. Per ogni famiglia il percorso adottivo sarà un percorso unico e l'ENTE **I Fiori Semplici** è impegnato a fornire un supporto di tipo personalizzato.

L'**allegato 1** contiene un utile glossario, per conoscere il linguaggio dell'adozione.

Per avvicinarsi all'adozione internazionale l'ENTE **I Fiori Semplici** propone incontri, in cui vengono fornite informazioni sul significato, i tempi, i costi e le procedure dell'adozione internazionale e le metodologie operative in base ai paesi di origine del bambino. Viene fornito il punto di vista procedurale, psicologico, legale.

In relazione ai costi dell'adozione, l'ENTE **I Fiori Semplici** opera nella più completa trasparenza e completezza di informazione, così come evidenziato nel punto 3.1.3 relativo al conferimento di incarico e nella parte quarta della Carta dei Servizi, relativa ai costi e alle altre informazioni.

Per iscriversi agli incontri, le coppie sono invitate a contattare le sedi italiane dell'ENTE **I Fiori Semplici**, evidenziate nel precedente punto 2.2, sia telefonicamente che tramite il sito web.

3.1.2 Incontri di informazione e colloqui individuali

Gli incontri sull'adozione internazionale e la solidarietà ai bambini in difficoltà sono riservati sia alle coppie che sono in possesso sia a quelle che sono ancora prive di Decreto d'Idoneità rilasciato da uno dei Tribunali per i Minorenni italiani e possono essere strutturati in maniera diversa, nei territori in cui opera l'ENTE **I Fiori Semplici**, anche in base a protocolli stabiliti dalle differenti Amministrazioni Regionali. Ogni sede dell'ENTE **I Fiori Semplici**, pertanto, fornirà le informazioni relative alle iniziative di sensibilizzazione delle varie Regioni.

L' **allegato 2** riporta le informazioni specifiche in materia di incontri informativi.

Dopo gli incontri informativi, le coppie – su loro richiesta, tramite appuntamento telefonico – possono richiedere un colloquio con l'operatore esperto di adozione, presso una delle sedi dell'ENTE **I Fiori Semplici**.

Il colloquio ha la durata da una a due ore e serve per dare informazioni sul percorso adottivo proposto dall'Ente autorizzato e per raccogliere disponibilità ed aspettative delle coppie.

Se necessario, al primo colloquio ne seguono altri ed è comunque sempre auspicabile che la coppia conosca il modo di operare di altre associazioni prima di decidere a quale appoggiarsi.

Prima del conferimento di incarico vengono fatti, se necessario, altri colloqui individuali con l'operatore di riferimento, al fine di identificare il paese ove indirizzare l'attenzione dei genitori. Viene spiegato che la metodologia dell'ENTE **I Fiori Semplici** suggerisce l'indicazione da parte della coppia di più paesi in cui è operativo, al fine di evitare lunghe attese nel caso in cui un Paese abbia momenti di chiusura o rallentamenti operativi.

Vengono anche spiegate le modalità di revoca sia dal punto di vista procedurale che economico.

3.1.3 Conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l'adozione

Il conferimento di incarico è previsto dalla legge n. 476/98. Con esso la coppia autorizza l'ENTE **I Fiori Semplici** ad attivare e proseguire una procedura di adozione di minore straniero all'estero. Il conferimento d'incarico da parte della coppia configura accettazione della metodologia operativa utilizzata dall'Ente.

L'ENTE, prima del conferimento di incarico, ha l'obbligo di informare le coppie attraverso incontri, colloqui ed altre metodologie sulle modalità operative utilizzate sia in Italia che all'estero e sulle eventuali difficoltà, in ordine, ad esempio, all'età oppure ai tempi dell'adozione nel paese indicato dalle coppie.

Già prima dell'incontro informativo, l'ENTE **I Fiori Semplici** richiede alla coppia la relazione redatta dai servizi socio-sanitari e, ove la relazione non sia in loro possesso, previo consenso espresso dei coniugi, può richiederla al Tribunale per i minorenni che ha dichiarato l'idoneità.

Dalla relazione potrebbero infatti emergere più chiaramente le reali aspettative della coppia, alle quali nei fatti l'Ente potrebbe non essere in grado di dare una risposta, ad esempio perché nel paese in cui la coppia intende adottare non sono disponibili per l'adozione bambini di età o caratteristiche sperate.

L'ENTE **I Fiori Semplici** si impegna a segnalare tempestivamente fatti notizi e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei Servizi territoriali o dello stesso Tribunale in relazione all'idoneità.

La coppia può revocare il mandato all'ENTE **I Fiori Semplici** e deve dare comunicazione dell'avvenuta revoca ai Servizi e al Tribunale per i minorenni, così come darà comunicazione l'Ente stesso.

La coppia mentre si trova all'estero per l'abbinamento non può revocare il mandato all'ENTE **I Fiori Semplici**, per conferire un nuovo mandato ad un altro Ente autorizzato.

Le modalità per la revoca ed il "cambio Ente" sono riportate nella 4° Parte, punto 4.4 della presente Carta dei Servizi.

Il modulo di conferimento di incarico, riportato nell'allegato 3, viene consegnato alla coppia assieme agli altri moduli collegati, evidenziando in maniera chiara e precisa i passaggi procedurali ed economici, comprese le indicazioni di eventuale rimborso nel caso di revoca rispetto alle varie fasi della procedura.

All'atto del conferimento di incarico, l'ENTE **I Fiori Semplici** richiede alla coppia di sottoscrivere anche una dichiarazione, indirizzata alla C.A.I. Commissione per le Adozioni Internazionali, relativa agli impegni per le relazioni post-adozione che l'ENTE poi recapiterà all'Autorità straniera del Paese di origine del bambino.

Con essa i coniugi si impegnano, per l'intero arco di tempo previsto dal paese estero, a rendersi disponibili a fornire informazioni all'Ente circa lo sviluppo psico-fisico del figlio adottivo e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale.

La coppia prende atto che, in caso di non osservanza dell'impegno, sarà segnalata alle autorità competenti per eventuali provvedimenti limitativi della potestà, potendosi nella mancata trasmissione delle notizie richieste ravvisare condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano ma, fino alla maggiore età, anche del paese di origine.

L'ENTE **I Fiori Semplici**, per quanto è nelle sue possibilità, cercherà di mantenere un equilibrio quantitativo tra i mandati già accettati e non ancora portati a termine ed i mandati nuovi.



3.1.4 Adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale

L'ENTE **I Fiori Semplici**, al momento del conferimento, richiede alla famiglia la sottoscrizione di un modulo con la dichiarazione dei Tribunali in cui è giacente la loro domanda di adozione nazionale.

L'ENTE **I Fiori Semplici** richiede espressa revoca della domanda di adozione nazionale, per tutti i Paesi, solo nel momento dell'accettazione della proposta di abbinamento col minore straniero.

Inoltre, con la sottoscrizione della proposta di incontro da parte della famiglia, l'ENTE **I Fiori Semplici** chiede l'autorizzazione al proseguimento della procedura alla Commissione Adozioni Internazionali e per conoscenza invia documentazione al Tribunale dei Minori, all'Ambasciata competente ed ai Servizi Territoriali.

La modulistica relativa al rapporto tra adozione internazionale e nazionale è riportata nell'**allegato 4**.

3.1.5 Percorso formativo

Per avvicinarsi al futuro figlio, l'ENTE **I Fiori Semplici** organizza per le coppie che abbiano già conferito mandato un percorso di maturazione che ha un valore formativo e orientativo, ma non valutativo.

Il Percorso "L'Adozione a Piccoli Passi" si sviluppa in alcuni seminari tematici e cerca di rispondere all'esigenza che la coppia sia consapevole e formata.

Maggiori dettagli sono contenuti nell'**allegato 5**.

3.1.6 Costruzione del dossier di documentazione della coppia

In un incontro di coppia o di gruppo l'operatore spiega quali sono i documenti da preparare per il Paese scelto, come vanno fatti e consegna alcuni fac-simile. L'operatore di riferimento rimane disponibile telefonicamente per ogni difficoltà dovesse nascere nella produzione dei documenti.

Successivamente la famiglia consegna all'operatore la documentazione richiesta e viene verificata la adeguatezza dei documenti rispetto a quanto chiesto dal paese straniero.

L'Ente chiede ai coniugi il rispetto dei tempi previsti per la consegna del fascicolo, o altresì la segnalazione dei problemi verificatisi nella produzione dei documenti per aderenza ai tempi di attesa previsti.

3.1.7 Iter dei fascicoli all'estero.

La famiglia viene informata di ogni passaggio significativo del proprio fascicolo nel paese estero.

L'ENTE **I Fiori Semplici** fornisce per via telefonica, e-mail o colloqui personali le informazioni relative allo stato della procedura specifica della singola coppia, scegliendo la metodologia in base al tipo di informazione da dare. Notizie di interesse generale vengono fornite tramite incontri di gruppo, newsletter, comunicazioni collettive via e-mail o via posta.

Per quanto riguarda i tempi di attesa nel paese straniero, questi sono variabili in base allo stato di origine del minore, all'età del bambino che la famiglia è in grado di accogliere, alle condizioni sanitarie e giuridiche e a molte altre variabili che non dipendono dalla volontà o capacità dell'ENTE **I Fiori Semplici**.



Ogni famiglia riceverà dall'operatore di riferimento una ipotesi di previsione del tempo di attesa per il paese indicato, formulato in base alle statistiche dell'ultimo anno di attività dell'ENTE **I Fiori Semplici**. L'ENTE **I Fiori Semplici** si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento significativo nella tempistica della procedura adottata.

3.1.8 La gestione del tempo di attesa

L'attesa è un periodo difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il percorso della adozione internazionale, non solo perché questo è sempre un "tempo incerto", ma anche perché in genere viene vissuto come un "tempo vuoto" che non passa mai.

L'ENTE **I Fiori Semplici** propone alcune attività per trasformare in tempo dell'attesa in un tempo utile e proficuo per prepararsi all'incontro col bambino.

Il programma di accompagnamento all'attesa è un insieme di attività di diverso tipo che vengono proposte alle famiglie sino all'abbinamento, e vuole fornire un supporto psicologico, formativo ed esperienziale per le famiglie in attesa.

Nell'allegato 6 sono indicate le principali iniziative che l'ENTE **I Fiori Semplici** realizza.

3.1.9 La sospensione della procedura

La Commissione per le Adozioni Internazionali ha chiarito che non è prevista la possibilità di "sospendere" la procedura d'adozione da parte della coppia dopo il conferimento dell'incarico, pur avendo rilevato nel corso degli anni diverse modalità di comportamento da parte dei vari Tribunali per i Minorenni.

Questo significa che, qualora subentrassero motivi di qualsivoglia natura che inducano a non dare seguito per un determinato periodo al normale svolgimento della procedura d'adozione, sarà Vostra specifica responsabilità darne tempestiva comunicazione all'Associazione.

È opportuno tenere presente che: in caso di revoca successiva all'anno di validità del decreto d'idoneità questo, senza il contestuale conferimento di un nuovo incarico ad un altro Ente, risulterà decaduto. In questo caso, sarà necessario ottenere nuovamente l'idoneità dal Vostro Tribunale per i Minorenni prima di poter conferire successivamente un nuovo incarico.

Ulteriore conseguenza sarà che in nessun caso la procedura potrà essere ripresa in seguito dal punto di interruzione nel quale sarà stata interrotta, ma dovrà necessariamente riprendere dall'inizio.

Nel caso in cui la famiglia dovesse decidere di non adottare il bambino dopo averlo conosciuto, al rientro dovrà consegnare una relazione dettagliata sulle motivazioni del rifiuto, partecipare agli incontri di approfondimento con i nostri operatori e/o professionisti e sarà tenuta al rispetto della clausola economica per l'avvenuto svolgimento dell'incarico. La famiglia è consapevole delle conseguenze dell'esito, e si atterrà a quanto l'Autorità straniera competente disporrà per eventuali disponibilità future.

3.2 La fase dell'adozione

3.2.1 Proposta di adozione e preparazione all'incontro con il bambino

La proposta di adozione è un atto formale con cui i genitori accettano il bambino proposto.

Una volta firmato il consenso all'abbinamento, la coppia assume un impegno definitivo nei confronti del minore proposto in adozione.



La proposta di abbinamento deve tener conto possibilmente delle indicazioni del decreto di idoneità della coppia e di quanto emerso nella fase di conoscenza della coppia presso l'ENTE **I Fiori Semplici**. L'ENTE **I Fiori Semplici** inoltre si riserva di non concordare con la proposta di abbinamento, se questa è contraria ai principi della Convenzione de L' Aja.

Sono le Autorità competenti dei Paesi di provenienza dei bambini a predisporre le proposte di abbinamento e ad inviare all'Ente Autorizzato le relative documentazioni dei minori in stato di abbandono. E' cura dell'associazione la traduzione del fascicolo del bambino.

Per la proposta di abbinamento i coniugi vengono convocati nella sede dell'associazione a Monfalcone (Gorizia) o presso le sedi periferiche della stessa dove gli operatori professionali dell'Ente garantiscono la necessaria valutazione qualificata della documentazione.

3.2.2 La partenza

La coppia viene invitata per un colloquio prima della partenza, dove vengono ripresi i temi della permanenza all' estero, dell'incontro con il bambino, della sentenza con il giudice straniero, della procedura all'estero.

L'ENTE **I Fiori Semplici** si occupa della programmazione del viaggio.

Viene consegnato, se non fatto precedentemente, l'elenco delle cose da fare al rientro in Italia e del comportamento da tenere all'estero rispetto allo specifico paese; viene dato un elenco dei numeri telefonici del referente estero, dell'operatore italiano e dell'ambasciata italiana.

Viene fornita ogni altra notizia utile e necessaria specifica al paese e al momento della partenza.

3.2.3 La permanenza all'estero

L'ENTE **I Fiori Semplici** è consapevole che la permanenza all'estero può rappresentare a volte un periodo problematico e difficile, a causa delle condizioni sociali del paese straniero alle quali però è necessario adattarsi. Questo può riguardare la sistemazione in albergo o in appartamenti privati, le condizioni igieniche o quelle atmosferiche.

L'ENTE **I Fiori Semplici** dispone in ogni paese di uno staff di operatori esperti che accompagna la famiglia per tutto il periodo di permanenza, **nella fase strettamente procedurale**.

L'incontro col bambino è la fase più delicata della procedura di adozione ed il grado di assistenza che l'ENTE **I Fiori Semplici** può fornire alla famiglia dipende dal paese e spesso dalla gestione del singolo istituto o dal grado di collaboratività delle famiglie affidatarie.

L'ENTE **I Fiori Semplici** si impegna a fornire il massimo supporto possibile rispetto alla situazione specifica.

3.2.4 Il rientro in Italia

L'attività svolta dall'ENTE **I Fiori Semplici** viene fatta con entrambi i genitori come previsto dalla convenzione de L'Aja. La famiglia, seguendo le indicazioni fornite dall'operatore prima della partenza, dovrà adoperarsi per espletare le formalità previste.

In particolare la coppia dovrà recarsi presso l'ENTE **I Fiori Semplici**, entro i termini stabiliti dall'ente stesso, per effettuare il colloquio di inserimento e, qualora si tratti di paesi che richiedono la registrazione del passaporto, i coniugi devono produrre la documentazione necessaria all'ENTE **I Fiori Semplici** entro 15 giorni dal rientro in Italia.



Tale incontro è occasione per ricostruire il percorso estero valutando difficoltà e punti di forza. La coppia dovrà inoltre fornire entro 30 giorni la dichiarazione delle spese sostenute all'ENTE **I Fiori Semplici**, al fine di permettere l'invio alla Commissione per le Adozioni Internazionali della scheda riassuntiva dei costi sostenuti attraverso il modulo "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà". Il modulo relativo ai costi sostenuti, da effettuarsi in autocertificazione, è contenuto nell'**allegato 7**.

3.3 La fase post adozione

3.3.1 L'accompagnamento post adottivo

Il sostegno offerto dall'ENTE **I Fiori Semplici** alle nuove famiglie si sviluppa attraverso percorsi specifici diretti alla famiglia ed iniziative allargate a gruppi di genitori.

Si sottolinea inoltre l'obbligo di produzione dei report post adottivi, per i quali la famiglia si è espressamente e formalmente impegnata.

Il percorso di accompagnamento post adottivo ha invece la funzione di sostenere la neo genitorialità e monitorare l'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale.

L'ENTE **I Fiori Semplici** precisa che tale percorso è un preciso impegno per l'Associazione e prevede varie attività, consigliate alle famiglie, ma non di tipo obbligatorio.

Queste attività potrebbero comportare per le famiglie dei costi aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti nei documenti illustrati e sottoscritti dalla coppia all'atto di conferimento di incarico. La gratuità od onerosità di tali iniziative dipende infatti dalla possibilità o meno dell'ENTE **I Fiori Semplici** di avvalersi di progetti a sostegno delle famiglie adottive che ricevono contributi pubblici o privati.

In ogni caso gli eventuali costi delle attività verranno chiaramente evidenziati in fase di comunicazione delle iniziative.

L'ENTE **I Fiori Semplici**, come precisato nella parte quarta della presente Carta dei Servizi, è impegnato a fornire ogni informazione possibile sulle misure di sostegno alle famiglie da parte di enti pubblici.

3.3.2 Sostegno alla famiglia

L'ENTE **I Fiori Semplici** propone per le coppie seguite nel post-adozione un preciso "percorso di accompagnamento", dettagliato nell'**allegato 8**.

Il sostegno alla nuova famiglia si articola attraverso una serie di incontri in cui si effettuano osservazioni del nucleo familiare (bambino e genitori insieme), colloqui di coppia e un colloquio di restituzione con i genitori.

Il percorso inizia dopo circa un mese e mezzo dall'arrivo del bambino in Italia, in modo da poter osservare una relazione tra genitori e figlio in cui i legami hanno cominciato a strutturarsi. Questa modalità potrà subire delle variazioni nei casi in cui la famiglia, per diversi motivi, senta la necessità di incontrare da subito gli operatori.

La frequenza e la cadenza degli incontri potrà essere modificata in base alle caratteristiche delle specifiche situazioni.

Le famiglie che hanno bisogno di un intervento di tipo psicoterapeutico verranno inviate a consulenti dell'ENTE **I Fiori Semplici**, ai Servizi pubblici o privati.

IL PERCORSO ADOTTIVO

Incontro informativo

Conferimento incarico

Osservazioni psicologiche

“A CIASCUNO IL SUO”

Seminario propedeutico alla scelta del Paese di destinazione nell'ambito del Percorso formativo “L'Adozione a piccoli passi”

Consegna documentazione per l'estero

La famiglia consegna all'ente la documentazione necessaria per lo svolgimento delle procedure nel Paese estero individuato

Inoltro documentazione su Paese straniero

“L'ADOZIONE A PICCOLI PASSI”

Percorso formativo strutturato in seminari tematici

Proposta di abbinamento

La famiglia accetta per iscritto l'abbinamento proposto mediante firma della comunicazione stessa

Revoca di eventuali dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale

La famiglia consegna all'ente la rinuncia ad eventuali procedimenti adottivi nazionali, inoltrata ai Tribunali di competenza

Viaggi (uno o più, secondo i Paesi di destinazione)

Rientro in Italia con il minore

Adempimenti burocratici con le Autorità italiane

Inizio post adozione

Consegna all'ente dei giustificativi costi sostenuti all'estero

Relazioni obbligatorie al Paese d'origine del minore

Predisposizione, traduzione ed inoltro

(numero e cadenza secondo il Paese di origine del minore)

4. I costi e le informazioni

4.1 La descrizione dei costi

I costi nell'adozione internazionale rappresentano un aspetto importante, rispetto al quale l'Ente **I Fiori Semplici** è impegnato, con assoluta trasparenza, ad una adeguata informazione.

L'**allegato 9** contiene i dettagli dei costi relativi all'adozione sia per la parte inerente l'attività realizzata dall'Ente in Italia che nei Paesi esteri di operatività.

Va ricordato che, oltre ai costi che verranno rimborsati all'Ente **I Fiori Semplici** per le attività svolte, la coppia dovrà sostenere anche le spese di viaggio, soggiorno e spese private in Italia e all'estero (in cui tra l'altro sono previsti più viaggi e di durata anche non breve).

Sul tema dei costi da sostenere dai coniugi nella procedura di adozione internazionale, l'Ente **I Fiori Semplici** assume i seguenti impegni:

1. l'impegno a realizzare sempre l'azione migliore ed economicamente più conveniente per le coppie: infatti l'Ente è consapevole che, al momento del conferimento di incarico, le coppie possono non conoscere cosa l'adozione implica esattamente e complessivamente sotto il profilo dei costi. Per questo l'Ente **I Fiori Semplici** si obbliga a non sfruttare in alcun modo tale asimmetria informativa;
2. l'impegno ad applicare il concetto dei costi "chiaro", previsti nell'**allegato 9**: i costi necessari e sufficienti per portare a termine completamente l'intera procedura di adozione, e cioè tutte le attività specificate in tale allegato, nell'**allegato 3** sul conferimento di incarico e descritte nella Parte 3^a (Il percorso adottivo) della Carta dei Servizi;
3. l'impegno a distinguere i costi tra quelli in Italia e quelli all'estero, specificando che: il costo dei servizi resi in Italia e il costo dei servizi resi all'estero potranno essere aggiornati nel corso della procedura;
4. l'impegno ad effettuare incassi di denaro esclusivamente in Italia e solo tramite sistemi tracciabili ed ufficiali (bonifici bancari o postali sui conti correnti dell'Ente), escludendo ogni altra forma, tranne che in presenza di casi estremamente particolari verso alcuni Paesi esteri, precisati nell'**allegato 3** sul conferimento di incarico.

4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico

Gli interventi di sostegno previsti riguardano essenzialmente la deducibilità, ai fini fiscali, del cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione ed il rimborso di parte delle spese a tal fine sostenute, fiscalmente non deducibili in quanto eccedenti la quota massima ammessa al beneficio anzidetto.

Nel ricordare che, specie in questo campo, avvengono frequenti modifiche normative che possono modificare la situazione, l'Ente **I Fiori Semplici** riporta nell'**Allegato 10** una sintesi delle informazioni utili.

Inoltre l'Ente **I Fiori Semplici** fornirà alle coppie le informazioni di cui dispone, a seguito di comunicazioni ricevute, inerenti al sostegno all'adozione.

4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità

In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità la legge riconosce ai genitori adottivi od affidatari gli stessi diritti previsti per i genitori naturali.

L'unica differenza - fermo restando la durata di ciascun beneficio (congedo, permesso, sostegno economico, ecc.) - è la decorrenza degli stessi: la data di "nascita" del bambino adottato è quella dell'ingresso del minore in Italia per le adozioni internazionali.

Il quadro normativo è dato dal D.Lgs. n. 151/2001, artt. 26 e 27 per il congedo di maternità (di durata complessiva pari a cinque mesi), art. 31 per il congedo di paternità (fruibile dal padre alle medesime condizioni in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvale), art. 36 per il congedo parentale (fruibile dai due genitori, anche contemporaneamente, per complessivi dieci mesi), art. 45 per i permessi giornalieri fruibili nel corso del primo anno decorrente dalla data di ingresso del minore in Italia e art. 50 per il congedo per malattia del minore adottato.

Qualora lavoratori dipendenti è, altresì, riconosciuto ai genitori adottivi un congedo non retribuito per tutto il periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero per l'incontro con il bambino e l'espletamento della procedura adottiva (artt. 26, comma 4, e 27, comma 2).

Ulteriore beneficio è dato dalla possibilità per la madre o, in alternativa per il padre, di fruire, in parte o per intero, il congedo ancor prima dell'ingresso del minore in Italia durante la permanenza all'estero dei medesimi per le necessità sopra rappresentate (art. 26, comma 3).

Ove ricorrano le condizioni, qualora il minore adottato o in affidamento preadottivo sia affetto da handicap in condizione di gravità, i genitori adottivi hanno diritto ai benefici quali previsti dall'art. 42 del D.Lgs. n° 151/2001 (congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni) e dall'art. 33 della legge n° 104/1992 (permesso mensile retribuito di tre giorni).

4.4 Informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente

Ove insorgano difficoltà di tipo relazionale, oppure si verificano eventi precedentemente non rilevati, e di gravità da poter eventualmente configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità, l'Ente **I Fiori Semplici** potrà dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al Tribunale per i minorenni, ai Servizi che hanno redatto la relazione, nonché alla C.A.I. Questo fatto può derivare anche da un atteggiamento non proattivo della coppia, ad esempio per mancata presenza a più incontri, mancata corresponsione degli oneri previsti, ecc.

La coppia, ove intenda rivolgersi ad altro Ente, è tenuta ad effettuare la revoca a **I Fiori Semplici** indicando il nuovo Ente autorizzato a cui conferisce mandato per permettere a **I Fiori Semplici** di inviare a quest'ultimo la necessaria documentazione per agevolare la coppia nel proseguimento del percorso adottivo, a darme comunicazione ai Servizi territoriali e al Tribunale, nonché ad indicare i percorsi formativi seguiti. Ciò al fine di mettere in grado il secondo Ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali problematiche e, comunque, di continuare nell'iter formativo eventualmente interrotti.

Trascorso un anno dalla data di comunicazione del decreto, non occorre più una preliminare autorizzazione della C.A.I., ma il nuovo incarico dovrà essere "contestuale" alla revoca.

Il nuovo incarico non può, comunque, intendersi validamente conferito se non è stato informato il primo Ente; ciò al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia da parte del nuovo Ente, sia da parte dei Servizi socio-sanitari che del Tribunale, in particolar modo se non è stato ancora emesso il decreto di idoneità.



Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato ad un Ente e successivamente affidato ad un altro Ente, questo ultimo può chiedere alla coppia la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione.

Qualora il rapporto tra l'Ente **I Fiori Semplici** e gli aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme versate, l'Ente restituirà parte dell'importo, come specificato nell'**allegato 3.b.** Ove la coppia non abbia versato alcuna somma di danaro é tenuta a rimborsare l'Ente **I Fiori Semplici** per le prestazioni documentate ed effettivamente svolte in suo favore fino a quel momento.

5. Allegati

Sono allegati alla presente Carta dei Servizi per farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

1. Glossario Mondo Adozione
2. Incontri informativi: informazioni specifiche
3. Conferimento d'incarico
 - 3.a Scheda costi
 - 3.b Rimborso in caso di revoca
 - 3.c Modulo per impegno post-adozione
 - 3.d Informativa trattamento dati personali
 - 3.e Modulo consenso trattamento dati personali
4. Modulo rapporto adozione nazionale e adozione internazionale
5. Programma percorso formativo pre-adozione
6. Gestione del tempo d'attesa
7. Modulo costi sostenuti
8. Percorso di accompagnamento post-adozione
9. Costi dell'adozione
10. Sostegno fiscale ed economico

Allegato 1

GLOSSARIO MONDO ADOZIONE

Abbandono (STATO DI) è la situazione in cui si trovano i bambini privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Va sottolineato che una situazione di ristrettezza economica non può giustificare il definitivo allontanamento del bambino dalla propria famiglia, ove le cure affettive ed il comportamento stesso dei genitori non siano tali da recare serio ed irreversibile pregiudizio al processo di formazione della sua personalità ed alla sua crescita. Lo stato di abbandono è dichiarato anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori in questione. Nell'adozione internazionale, lo stato di abbandono va dichiarato dalle autorità preposte nel paese di residenza del minore e accertato dall'ente autorizzato che segue la specifica adozione

Accordi Bilaterali L'art. 39 comma 2 della Convenzione de L'Aja stabilisce che "ogni Stato contraente ha facoltà di stipulare accordi con uno o più Stati contraenti per una migliore applicazione delle disposizioni della convenzione nei reciproci rapporti [...]". In Italia il compito di attivare contatti per una migliore attuazione della Convenzione de L'Aja è attribuito alla Commissione per le adozioni internazionali. La Commissione può promuovere quindi accordi bilaterali con Stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja al fine di facilitare le procedure. Gli accordi bilaterali sono inoltre necessari con quegli Stati che non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja: per il loro contenuto ci si dovrebbe rifare ai principi della Convenzione e tendere ad una procedura omogenea nei principi e parallela a quella in vigore tra i Paesi firmatari della Convenzione.

Adozione Provvedimento del Tribunale con cui una persona (normalmente un minore) viene giuridicamente (vale a dire per legge) equiparata al figlio legittimo di una coppia, o in casi particolari anche di una persona singola.

Adozione a Distanza è un mezzo di sostegno all'infanzia che permette al minore con una famiglia di restare nel proprio nucleo familiare grazie al sostegno economico che chiunque può fornire dal proprio Paese attraverso le organizzazioni che promuovono l'adozione a distanza. In questo modo si permette alla famiglia di avere i mezzi per sostenere i propri figli e non essere così costretti ad abbandonarli per evitare la fame e la miseria.

Adozione in casi particolari in alcune ipotesi specificatamente individuate, è consentito adottare un minore anche se non ricorrono i consueti requisiti e le condizioni stabilite dalla legge. I casi particolari che danno luogo a tale deroga si verificano quando la disponibilità all'adozione viene presentata da persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre, oppure dal coniuge nel caso in cui il minore è figlio anche adottivo dell'altro coniuge. Altre ipotesi di deroga ai requisiti stabiliti dalla legge si hanno quando il minore si trova in condizioni di handicap accertato e quando vi è la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. In tutti questi casi, ad eccezione della domanda di adozione presentata dal coniuge nei confronti del figlio anche adottivo dell'altro coniuge, l'adozione è consentita anche a chi non è coniugato.



Affidamento familiare Provvedimento del Tribunale per i Minorenni con cui un minore, anche senza essere adottato o assumere il cognome della persona cui è affidato, viene inserito in una famiglia per un tempo determinato, rinnovabile. E' usato specialmente quando l'adozione non è possibile per motivi giuridici oppure non viene richiesta.

Affidamento familiare internazionale la normativa italiana in materia non regola espressamente l'ipotesi di affidamento familiare internazionale. Negli ultimi anni si è però assistito al fenomeno dei cosiddetti "soggiorni climatici", periodi più o meno lunghi di permanenza nel nostro Paese di minori stranieri presso famiglie ospitanti. Di fatto, queste ipotesi, col tempo, si sono trasformate in percorsi alternativi alle consuete procedure da seguire per arrivare all'adozione di un bambino, sfruttando le disposizioni normative che consentono l'adozione in deroga alle condizioni stabilite dalla legge quando si sia stabilita con lo stesso una relazione affettiva che, ove interrotta, potrebbe portare a conseguenze negative per il suo sviluppo psico-fisico.

Aja (CONVENZIONE DE) la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione internazionale in materia di adozione internazionale (questa è la dicitura completa della Convenzione) è stata siglata il 29 maggio 1993 dai delegati di 37 Stati membri della diciassettesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato. Si tratta di un Convenzione che detta dei principi comuni per l'adozione internazionale, riducendo i conflitti tra le varie legislazioni, e stabilisce delle vie di comunicazione tra le autorità dei vari Paesi. Si tratta dell'ultimo strumento internazionale sulla materia e rappresenta il punto più alto attualmente raggiunto a riguardo dell'adozione internazionale.

Albo degli enti autorizzati. E' stilato dalla Commissione per le adozioni internazionali in seguito alle richieste presentate dalle associazioni, dagli Enti e dagli organismi che vogliono operare nel campo dell'adozione internazionale. L'albo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e contiene i nominativi degli Enti con l'autorizzazione ad operare in certe regioni d'Italia ed in alcuni Paesi esteri. L'albo è soggetto a revisione, modifica e integrazione periodica da parte della Commissione per le adozioni internazionali qualora siano sopraggiunte nuove richieste di iscrizione o fatti nuovi inerentemente gli Enti già inseriti.

Ambasciata (e Consolato) l'art. 32 comma 4 della legge n.184/1983 come modificata dalla legge n.476/98, chiede a queste strutture di collaborare con l'Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Hanno quindi una funzione di sostegno (nell'interesse degli aspiranti adottanti e dei bambini) e, una volta ricevuta dalla Commissione per il tramite degli Enti, la certificazione di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, di rilasciare il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottato. Il visto di ingresso costituisce, unitamente ai documenti di viaggio previsti dalla normativa in materia di passaporti e di immigrazione, il titolo necessario per non essere respinti alla frontiera.

Autorità Centrale la Convenzione de L'Aja dispone all'art.6 comma 1 che "Ogni stato designi un'autorità centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposte dalla Convenzione". Questo organismo si occupa, nei vari stati aderenti alla Convenzione, di effettuare un controllo sulle adozioni internazionali al fine di garantire che le stesse avvengano nel rispetto dei principi della Convenzione e sia realizzato appieno il principio della protezione del minore. L'autorità centrale del Paese che accoglierà il bambino deve garantire che i futuri genitori adottivi abbiano i requisiti necessari e siano idonei all'adozione. Ad essa spetta quindi il delicato compito di vagliare e concedere la possibilità ad una coppia aspirante di potere accedere all'adozione. Questo accordo tra autorità centrali è possibile quando entrambi gli Stati contraenti sono firmatari e hanno ratificato la Convenzione de L'Aja. Nel caso in cui l'adozione avvenga in uno stato che non è firmatario la legge prevede che si possano stipulare degli accordi bilaterali che vengono promossi e perfezionati dall'Autorità Centrale.



Appellante e ricorrente Si "appella" (appellante) quando ci si rivolge alla Corte di Appello e al Tribunale della Libertà. Si "ricorre" (ricorrente) quando ci si rivolge alla Corte di Cassazione.

Archiviazione Con l'archiviazione il processo è chiuso. Chi chiede l'archiviazione è il PM. Chi la dispone è il giudice per le indagini preliminari (GIP). Si archivia: quando mancano del tutto le prove a carico della persona accusata, oppure quando è presumibile che essa verrà assolta al dibattimento perché le prove non sono sufficienti.

Astensione obbligatoria dal lavoro durante i primi cinque mesi successivi all'ingresso del bambino in Italia anche quando questi abbia più di 6 anni di età. Di veder riconosciuta l'assenza dal lavoro sino a che il bambino non abbia compiuto i 6 anni di età e di ottenere il congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero, secondo le norme del paese del bambino. Infine si possono detrarre le spese sostenute per l'adozione (comprese quelle di viaggio) dalla denuncia dei redditi nella misura del 50%.

Atti preliminari Gli atti preliminari consistono nella precisazione delle prove che porteranno nel dibattimento, i testi che verranno a deporre, etc.

Bambino Adottabile l'adozione, secondo la normativa in vigore, ha carattere di residualità e sussidiarietà. Ciò significa che un bambino può essere adottato solo una volta che sia stato accertato il suo stato di abbandono. Devono inoltre essere stati fatti tutti i tentativi per un sostegno economico e sociale alla sua famiglia di origine, e solo dopo che il tentativo di trovare una famiglia adottiva nel suo stesso Paese sia fallito. Inoltre i genitori naturali (ove presenti) devono essere stati informati in maniera chiara delle conseguenze dell'adozione e devono aver dato il loro assenso all'adozione solo dopo la nascita del figlio. Il consenso delle persone, degli istituti o delle autorità responsabili del bambino deve essere accordato spontaneamente e senza pagamenti o compensi di qualsiasi tipo. Infine il bambino, a seconda della sua età e del livello di maturità, deve essere stato preparato psicologicamente ed informato delle conseguenze dell'adozione e le sue opinioni e i suoi desideri devono essere stati presi in seria considerazione.

Benefici la coppia che adotta all'estero gode di alcuni benefici che la legge accorda dietro presentazione di una certificazione rilasciata dall'Ente autorizzato che ha curato la pratica di adozione internazionale.

Commissione per le Adozioni Internazionali è l'autorità centrale italiana referente generale per le adozioni con gli Stati esteri ed ha vari settori di competenza: 1) il procedimento di adozione internazionale effettuando il controllo sulla documentazione italiana ed estera ed autorizzando l'ingresso e la residenza permanente del minore adottato; 2) il controllo sugli Enti autorizzati, rilasciando l'autorizzazione ad operare e vigilandone l'attività con controlli; 3) compiti di promozione dell'adozione internazionale attraverso iniziative di formazione, informazione e di studio sulle tematiche legate all'adozione. Promuove inoltre la cooperazione tra soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e stipula accordi bilaterali con i paesi firmatari e non della Convenzione de L'Aja.

Congedi Parentali la coppia che ha adottato all'estero può godere di alcuni benefici previsti dalla nuova legge. Infatti durante i primi 3 mesi successivi all'entrata del minore in Italia, la coppia può godere di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Inoltre si ha diritto ad un congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo necessario di permanenza all'estero. Si possono poi detrarre le spese sostenute per l'adozione dalla denuncia dei redditi nel limite del 50%. L'assenza dal lavoro fino al compimento del 6 anno del bambino è riconosciuta anche alle coppie adottive.



Competenza territoriale La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui l'Ente opera.

Costi L'articolo 32 della Convenzione de L'Aja prevede che gli Enti privati che si occupano di adozione possano addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di una adozione, non devono perciò ricevere alcun compenso che sia irragionevolmente elevato in relazione ai servizi resi. Il regolamento emanato con il d.p.r. n.492/99 prevede all'art.8 comma 1 lettera h) che nell'istanza di autorizzazione gli Enti interessati indichino il costo, per ciascun paese di operatività dell'ente, richiesto alle coppie che intendano adottare un bambino.

Dati DEL MINORE ADOTTATO (ACCESSO AI) la Convenzione de L'Aja prevede che ciascuno Stato conservi con cura le informazioni sull'origine del minore. La stessa Convenzione, poi, lascia ai singoli Stati la libertà di regolare l'accesso a questi dati. In base al nuovo testo di legge, l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. In caso di gravi e comprovati motivi relativi alla sua salute psico-fisica può accedere a tali dati anche raggiunta la maggiore età. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e se anche uno solo dei genitori biologici ha dichiarato di non voler essere nominato.

Decreto d'idoneità viene rilasciato dal Tribunale per i minorenni al termine dell'indagine compiuta dai servizi sociali sulla coppia e dopo aver valutato tutti gli elementi per emetterlo, stabilendo, se del caso, ulteriori approfondimenti. Il decreto di idoneità deve essere connotativo e funzionale ad una ricerca mirata che l'Ente autorizzato svolgerà all'estero sulla base delle indicazioni del decreto.

Deroghe Casi in cui si fa eccezione ad una regola generale.

Diniego l'Ente autorizzato incaricato dalla coppia a seguire l'adozione internazionale può non concordare con l'abbinamento proposto dall'autorità centrale straniera. In questo caso la coppia può concordare con quanto deciso dall'Ente oppure adire la Commissione per le adozioni internazionali che può concordare o meno con l'Ente autorizzato.

Diritto alla privacy diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata. È anche conosciuto come diritto alla riservatezza.

Documentazione (ADOTTANTI) si tratta della documentazione che i richiedenti devono produrre di fronte al tribunale per i minorenni all'atto della dichiarazione di disponibilità. Con la nuova legge questa documentazione dovrebbe essere raccolta dall'ufficio che svolge l'istruttoria. Si tratta: a) certificato di nascita di entrambi i coniugi; b) certificato di residenza; c) stato di famiglia; d) certificato di matrimonio; e) certificato della ASL (o del comune di residenza) attestante che i coniugi sono immuni da malattie infettive e da malattie che possono renderli non adatti nel tempo a svolgere in modo adeguato le funzioni di genitori; f) dichiarazione di non separazione nemmeno di fatto; g) assenso dei genitori dei coniugi favorevoli all'adozione.

Ente AUTORIZZATO la CONVENZIONE DE L'AJA dispone che in ogni Stato, accanto ad una AUTORITA' CENTRALE pubblica, operino altri organismi in grado di provvedere alle formalità indispensabili perché l'adozione giunga in porto. Le associazioni che intendano operare nell'ambito dell'adozione internazionale devono essere "debitamente autorizzate" a farlo sia da parte dello Stato in cui hanno la propria sede, sia

da parte dello Stato estero in cui svolgeranno la propria attività. L'art. 39-ter della legge n.184/83 come modificato dalla recente legge n.476/98 stabilisce quali sono i requisiti che un Ente deve possedere per essere autorizzato dalla COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI a svolgere pratiche di adozione internazionale. In primo luogo l'istituzione deve essere diretta e composta da persone con idonee qualità morali e con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale. L'Ente non deve perseguire FINI DI LUCRO e deve avere la propria sede legale in Italia. E' richiesta inoltre una adeguata struttura organizzativa nell'ambito di almeno una regione o provincia autonoma sia di una corrispondente struttura idonea ad operare nei Paesi stranieri. Gli enti autorizzati sono valutati dalla COMMISSIONE ed inseriti in un apposito ALBO.

Età (DIFFERENZA DI) la differenza di età tra adottanti e adottato è uno dei requisiti previsti dalla legge n.184/83 all'articolo 6. Le modifiche apportate recentemente a tale normativa stabiliscono che la differenza minima è di 18 anni mentre quella massima è di 45. Tali limiti possono essere derogati nell'interesse del bambino. Inoltre, l'adozione è consentita, in deroga a tali condizioni, anche quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, e infine, quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore dagli stessi già adottato.

Impugnazioni le sentenze (e certe ordinanze) sono l'Appello e il ricorso in Cassazione. Il nuovo codice ha reso più celere e semplificato l'iter delle impugnazioni e ha cercato di limitarne l'uso puramente dilatorio, diretto a perdere tempo in attesa della prescrizione o di una amnistia. In camera di consiglio, ad esempio, si possono respingere le impugnazioni inammissibili o si possono trattare, con il consenso delle parti, gli appelli che riguardano questioni di semplice soluzione. C'è poi il "riesame" con cui si chiede al Tribunale della Libertà di revocare o modificare provvedimenti di sequestro o di applicazione di misura cautelare (carcere arresti domiciliari).

Incontro con questo termine indichiamo il primo contatto ed il primo periodo di convivenza e di conoscenza reciproca che i genitori adottanti e il minore fanno nel Paese di origine di quest'ultimo. E' il primo passo per verificare la realizzazione di una reciproca accoglienza. Tale momento può avvenire all'interno dell'istituto oppure in case famiglia. I bambini hanno bisogno di una accoglienza che sia calorosa e di una accettazione completa della loro personalità e della loro storia

Indagine (DEI SERVIZI TERRITORIALI) la legge prevede che i servizi vaghino la capacità della coppia di rispondere alle esigenze dell'adozione e nel termine di quattro mesi devono presentare una relazione completa al giudice. Si tratta indubbiamente di un passaggio delicato in quanto gli operatori si accostano ad una coppia e devono indagare su di essa per valutarla. Non si tratta di una generica "idoneità" genitoriale, quanto invece di evidenziare, in chi desidera adottare, una capacità di "prendersi cura" di un bambino che ha una storia personale anche se dolorosa..

Ingerenza qualsiasi intervento esterno, non previsto dalle regole processuali e comunque non legale.

Interprete la persona che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete. L'imputato può essere uno straniero o un italiano che parla un dialetto non facilmente intelligibile. Il diritto vale solo nella parte processuale e non, per esempio, nei colloqui con l'avvocato difensore. (art. 143 cpp).

Irrinunciabilità (DEL RICORSO AGLI ENTI) con la nuova legge non è più possibile intraprendere pratiche di adozione internazionale in Italia senza ricorrere ad un Ente inserito nell'albo degli Enti autorizzati



redatto dalla Commissione per le adozioni internazionali. L'intervento di questi Enti è obbligatorio e non vi si può prescindere.

New York (CONVENZIONE SUI DIRITTI DEI MINORI) si tratta della più importante Convenzione internazionale a tutela dei diritti dei minori. Approvata all'unanimità dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 è entrata in vigore sul piano internazionale il 2 settembre 1990. Consta di 54 articoli e riconosce ai minori una lunga serie di diritti, prerogative e tutele. La Convenzione ha diretta applicabilità in Italia che con la legge n.176 del 22 maggio 1991 ne ha ordinato l'esecuzione e autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificarla. Lo strumento di ratifica è stato depositato il 5 settembre 1991.

Non scopo di lucro è uno dei requisiti fondamentali che gli Enti che vogliono essere autorizzati all'adozione internazionale devono possedere. Per assenza di scopo di lucro s'intende che gli Enti possono addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di un'adozione. Non si possono quindi richiedere alle coppie somme irragionevolmente alte in relazione ai servizi resi.

PM Pubblico Ministero: è il magistrato che esercita l'azione penale. (art. 50 cpp).

Polizia giudiziaria si occupa di accertare i reati e assicurare le prove svolgendo le indagini sotto la direzione del Procuratore della Repubblica e collaborando anche con proprie iniziative.

Procedimento in corso processo civile e penale che si sta svolgendo e che non è ancora terminato in tutte le sue fasi. Non è cioè "definitivo", ovvero "passato in giudicato".

Procuratore della Repubblica Pubblico Ministero (PM). Il "Procuratore capo" è a capo di tutti i PM del Tribunale.

Reato qualsiasi comportamento illegale, che viene punito con la sanzione "penale" (pena uguale a carcere, ovvero una multa che se non viene pagata può convertirsi in carcere o sanzioni parificate e/o "alternative" al carcere).

Regione la legge prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire e disciplinare con proprie leggi regionali un servizio specifico per l'adozione internazionale, dotato delle stesse competenze degli Enti autorizzati e condizionato ai loro medesimi requisiti.

Registro degli indagati

E' un registro in cui vengono inseriti i nominativi, con dati anagrafici, di tutti coloro nei cui confronti vi è una "notizia di reato". Dall'iscrizione nel registro degli indagati decorrono i termini per le indagini preliminari. Il registro si trova in procura.

Relazione i Servizi Sociali presenti nel territorio hanno 4 mesi per stendere e presentare una relazione sulla coppia al Tribunale per i minorenni. I servizi devono verificare la capacità di tale coppia di prendersi cura di un bambino di un Paese diverso. La relazione viene stesa al termine di una raccolta di dati sulla coppia attraverso colloqui personali e di coppia con l'assistente sociale e lo psicologo. Vengono inoltre effettuati degli accertamenti sanitari e si dovrà consentire alla coppia di svolgere un'autoanalisi delle proprie capacità nei confronti di un percorso di adozione internazionale.



Requisiti sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale e sono contenuti nell'art. 6 della legge 184/83 così come modificato dalla legge 149/2001.

Ricorso avverso il diniego della concessione del decreto di idoneità è possibile per la coppia proporre ricorso avverso la decisione presso la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello competente, che riesaminerà la decisione del Tribunale per i minorenni.

Sanzioni la legge punisce come reato lo svolgimento di pratiche di adozione per conto terzi senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali. E' previsto un aggravamento di pena per i legali rappresentanti e i responsabili di associazioni o agenzie dedite alle pratiche di adozione ma sprovvisti dell'autorizzazione necessaria. Inoltre, chiunque, al fine di procurarsi denaro o altra utilità, in violazione della legge, introduce nello Stato un minore straniero per affidarlo a cittadini italiani è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

Scelta il nostro ordinamento non prevede che i genitori possano "scegliere" il minore da adottare. La coppia infatti manifesta una semplice "disponibilità" all'adozione e sarà poi l'Ente autorizzato insieme alle autorità dello stato estero a favorire l'incontro tra la coppia ed un bambino dichiarato adottabile.

Servizi socio assistenziali la nuova legge amplia i compiti dei servizi socioassistenziali. Ai servizi vengono assegnati funzioni riguardanti l'informazione delle coppie sull'adozione internazionale e sulle relative procedure. I servizi inoltre preparano gli aspiranti all'adozione: tutte queste prerogative possono essere svolte insieme ad un ente autorizzato. Ai servizi spetta poi il compito di redigere la relazione sulla coppia da presentare al Tribunale per i minorenni.

Sentenza

La redazione della sentenza deve essere fatta, di regola, entro 90 giorni dal giorno in cui è stata pronunciata.

Sentenza irrevocabile

La sentenza è irrevocabile quando vi è stato anche il ricorso in Cassazione, ma è stato rigettato. (art. 648 cpp)

Sentenza passata in giudicato

È la stessa cosa che dire "sentenza definitiva".

Single (ADOZIONE DEI) la normativa italiana non prevede l'adozione di minori a persone non coniugate. Le uniche eccezioni sono previste per l'adozione in casi particolari, quando si tratti di persone che siano unite al minore orfano di padre e di madre da vincolo di parentela entro il sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. È quando vi sia l'accertata impossibilità di un affidamento preadottivo: si tratta di minori con handicap o gravemente malati.

Stato STRANIERO lo Stato straniero è il paese estero nel quale il minore è dichiarato adottabile dalle competenti autorità e che decide quali sono le procedure da seguire per poter adottare i minori. Infatti sono diversi i tempi di permanenza per la coppia da Stato a Stato ed i requisiti richiesti. La Convenzione de L'Aja ha dettato i principi di fondo ed ha delineato il sistema della Autorità Centrali per meglio uniformare i procedimenti adottivi in tutto il mondo.



Tribunale PER I MINORENNI in Italia i Tribunali per i minorenni sono 29 e sono composti da giudici togati e giudici onorari esperti nelle scienze umane. La legge sull'adozione internazionale accentua il ruolo del giudice minorile quale garante della corretta applicazione delle procedure di adozione. Non ha solo un ruolo formale di ordinare la trascrizione e trasmissione degli atti ma anche un importante ruolo di verifica e valutazione sulla documentazione italiana ed estera relativa ai soggetti dell'adozione, e di eventuale approfondimento dei requisiti degli aspiranti genitori adottivi



Allegato 2

INCONTRI INFORMATIVI: INFORMAZIONI SPECIFICHE

Prima del conferimento dell'incarico, l'Ente Autorizzato I Fiori Semplici Onlus garantisce un servizio gratuito e non vincolante di informazione mediante incontri informativi singoli o di gruppo presso tutte le sedi operative (Torino, Monfalcone, Roma, Cosenza, Bari).

Gli incontri sono guidati dal personale dell'Ente facente parte della Segreteria Operativa e sono organizzati previo appuntamento telefonico o mail. Gli incontri sono rivolti sia alle coppie in possesso del Decreto di Idoneità che a quelle che ne sono ancora sprovviste.

Per le coppie già in possesso del decreto di Idoneità, l'Ente richiede la relazione redatta dai servizi socio-sanitari e, ove la relazione non sia in loro possesso (alcuni Tribunali per i Minorenni non la rilasciano alla coppia, ma all'Ente), previo consenso espresso dei coniugi, può richiederla al Tribunale per i Minorenni che ha dichiarato l'idoneità.

Il calendario degli incontri informativi (con cadenza mensile) viene pubblicizzato anche attraverso il sito internet dell'Associazione all'indirizzo www.ifiorisemplici.it

Durante gli incontri informativi vengono fornite informazioni in merito ai principi, alle procedure e alla metodologie operative dell'Ente sia in Italia che all'estero, sulle concrete possibilità e sulle eventuali difficoltà per la realizzazione del progetto adottivo, sui costi da sostenere e sui tempi indicativi della procedura.

Il colloquio con la coppia, servirà agli operatori dell'Associazione per confrontarsi fattivamente con i coniugi e valutare, insieme, la fase di maturazione – nell'ambito del progetto adozionale - in cui gli stessi si trovano.

Questo primo incontro è fondamentale per tutto il percorso futuro, perché traccia le basi di una relazione corretta e avvia quel processo di maturazione che trasforma la semplice informazione in momento di preparazione.

A questo primo approccio, pressoché identico per tutte le coppie che prendono contatto con l'Associazione, ne seguiranno altri più approfonditi, fino al conferimento di incarico per chi ne facesse richiesta.


Allegato 3

IL CONFERIMENTO D'INCARICO
Cronologico n.

PREMESSO

che l'Associazione ***I Fiori Semplici Onlus*** è un Ente autorizzato all'espletamento di procedure di adozione internazionale dalla Commissione per le Adozioni Internazionali ai sensi delle leggi 184/83 e 476/98.

I sottoscritti coniugi:



_____, nato a _____ () in data _____ e

_____, nata a _____ () in data _____

coniugi cittadini italiani entrambi residenti in CAP _____ (), Via _____, ___ - Italia

Tel. _____ E-mail: _____

in possesso del Decreto di Idoneità del Tribunale per i Minorenni di _____ N. _____,

deciso in data _____ e comunicato ai coniugi in data _____

- che intendono accogliere nel proprio nucleo familiare uno o più minori stranieri se trattasi di fratelli, in stato di abbandono;
- che a tal fine sono stati esaurientemente informati sulla metodologia operativa seguita dall'Associazione ***I Fiori Semplici*** in Italia e all'estero, nonché sulla realtà dell'*iter* adottivo in ordine all'età, al sesso, alle caratteristiche somatiche dei minori, ai tempi richiesti per l'espletamento dell'intero *iter* adottivo ed ai tempi di permanenza in loco previsti dalle legislazioni straniere;

- che sono stati portati a conoscenza della circostanza che la proposta di abbinamento con uno o più minori in stato di abbandono viene effettuata solo ed esclusivamente dalle preposte autorità straniere senza possibilità alcuna da parte dell'Ente **I Fiori Semplici** di poter interferire nella predetta fase dell'abbinamento e dell'impossibilità, pertanto, di poter effettuare una qualsiasi scelta dei minori (età, sesso, caratteristiche somatiche e numero dei minori);
- che sono a conoscenza che la procedura adottiva all'estero è regolamentata dalle leggi e dalle disposizioni in materia vigenti in Italia e nello stato straniero di provenienza del/i minore/i dichiarato/i in stato di adottabilità e che la violazione delle suddette normative da parte dei coniugi adottandi comporta la revoca da parte dell'Ente **I Fiori Semplici** del presente conferimento di incarico con conseguente impossibilità per la coppia di poter proseguire nell'*iter* adottivo intrapreso;
- che sono consapevoli, pertanto,:
 - 1 che l'incarico conferito all'Ente **I Fiori Semplici** ha per oggetto una obbligazione di mezzi e non di risultato. L'Ente **I Fiori Semplici**, cioè, si impegna a porre in essere quanto di sua spettanza per il perfezionamento della procedura, ma non può rispondere del comportamento di soggetti terzi (autorità estere, autorità consolari ecc.) sui quali non ha poteri di controllo e non può garantire, pertanto, il risultato dell'adozione;
 - 2 della possibilità di sospensioni e/o blocchi delle adozioni internazionali dipendenti da decisioni che possono essere eventualmente adottate dalle autorità straniere e/o dalle autorità italiane competenti;
 - 3 della circostanza che la documentazione italiana richiesta dal paese straniero è soggetta a termini di scadenza diversi da quelli previsti dalla vigente normativa italiana in materia, e di dichiararsi disponibili sin d'ora ad eventuali richieste di rinnovo della documentazione già prodotta o eventualmente in via integrativa richiesta dall'autorità straniera;
 - 4 che qualora l'*iter* adottivo e/o l'incarico dovessero interrompersi per qualsiasi causa (ad esempio perdita dei requisiti di legge, adozione nazionale intervenuta nelle more dell'adozione internazionale, rifiuto proposta di adozione, affidamento pre-adottivo e affidamento a rischio giuridico ecc. e più in generale quando interviene una revoca o una rinuncia all'*iter* adottivo) i coniugi non avranno diritto alla restituzione delle somme indicate nella scheda costi che risultino già erogate e già spese o impegnate dall'Ente **I Fiori Semplici**, e più in particolare, qualora una parte dei servizi erogati dall'Ente dovesse risultare fornita senza copertura preventiva dei costi, si impegnano a rimborsare all'Ente le spese da esso sostenute per la specifica assistenza svolta;
 - 5 che l'Ente **I Fiori Semplici**, stante la rilevanza pubblica riconosciuta dalla normativa in materia, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Tribunale per i Minorenni e ai Servizi Sociali di competenza territoriale fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei servizi territoriali o dello stesso

Tribunale per i minorenni in relazione all'idoneità, alla sua eventuale estensione, modifica o revoca, e che, pertanto, tali comunicazioni non costituiscono una diffusione di notizie personali e/o familiari in violazione della legge della privacy in quanto strettamente connesse all'*iter* procedurale adottivo per cui la coppia conferisce incarico;

- 6** che l'Ente ***I Fiori Semplici*** non risponde del merito della documentazione sanitaria del minore/i perfezionata e trasmessa all'Ente ed alla coppia dalle autorità straniere competenti per materia.
- che, pertanto, al fine di dare pratica attuazione a tale proponimento, i sottoscritti coniugi **conferiscono espressamente incarico** all'Associazione ***I Fiori Semplici*** Onlus con sede legale in Monfalcone (Go) in Via Duca d'Aosta n°81, nella qualità di Ente Autorizzato all'espletamento di procedure di adozione internazionale affinché, in loro nome e per loro conto, svolga tutte le pratiche necessarie per l'espletamento dell'*iter* adozionale, e più in particolare:
 - a) informi gli aspiranti genitori sulle procedure che avvierà e sulle concrete prospettive di adozione;
 - b) prepari gli aspiranti genitori adottivi all'adozione internazionale mediante appositi incontri di orientamento organizzati e tenuti presso le sedi dell'Ente;
 - c) svolga le pratiche adottive presso le competenti Autorità dei Paesi stranieri per i quali esso è autorizzato e che verrà insieme all'Ente individuato dopo il corso di orientamento, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità, alla relazione ad esso allegata e a tutti i documenti richiesti per l'*iter* adottivo dalle medesime Autorità;
 - d) raccolga dall'Autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti genitori ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata (se prevista dalla normativa del Paese di origine del minore) da tutte le informazioni fornite dal Paese straniero in ordine all'aspetto sanitario, notizie riguardanti la famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
 - e) trasferisca tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore di cui in possesso, agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione e il/i minore/i da adottare assistendoli in tutte le attività da svolgere all'estero;
 - f) riceva il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare proposto dall'autorità straniera;
 - g) riceva dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della Convenzione de l'Aja;
 - h) informi la Commissione per le adozioni internazionali italiana, il Tribunale per i minorenni ed i Servizi sociali competenti della decisione di affidamento da parte dell'autorità straniera ed a richiedere alla Commissione medesima l'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente in Italia;
 - i) certifichi la data di inserimento presso i coniugi affidatari e/o genitori adottivi;

- J) riceva dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e a trasmetterli al Tribunale per i Minorenni ed alla Commissione per le Adozioni Internazionali;
- l) svolga in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottandi;
- m) certifichi la durata delle necessarie assenze di lavoro, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero della coppia;
- n) certifichi nell'ammontare complessivo le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione e riguardanti esclusivamente le attività procedurali svolte in Italia e all'estero, agli effetti di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera l-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.
- 7 I sottoscritti coniugi, consapevoli che le funzioni attribuite all'Ente e gli obblighi che ne conseguono presuppongono la costante e fattiva collaborazione della famiglia prima, durante e dopo la fase adottiva vera e propria, si obbligano sin d'ora a:
- collaborare fattivamente per tutta la durata del procedimento, predisponendo il più celermente possibile la documentazione richiesta dall'Ente ai fini di un corretto svolgimento della pratica adottiva;
 - a mantenere un costante rapporto di informazione corretto e trasparente con l'Ente / Fiori Semplici, e più in particolare a notificare l'Ente circa quelle circostanze personali e familiari che possono in qualche modo incidere sull'*iter* adottivo intrapreso, quali ad esempio la modifica della composizione della famiglia, gravidanze accertate ma non concluse, gravidanze interrotte, filiazione biologica, affidamenti pre-adottivi, abbinamenti a scopo di adozione nazionale, affidamenti non a scopo adottivo ecc.; questo significa che, qualora subentrassero motivi di qualsivoglia natura che inducano gli aspiranti genitori adottivi a non dare seguito per un determinato periodo al normale svolgimento della procedura adottiva, essi si assumono la responsabilità di darne tempestiva comunicazione all'Ente. In tale caso si dichiarano consapevoli e accettano fin d'ora che, in tali casi, deriverà la restituzione dell'incarico, con le conseguenze di cui al punto 4 e quelle soggettive che ne scaturiranno: in caso di revoca successiva all'anno di validità del decreto di idoneità senza il contestuale conferimento di un nuovo incarico ad un altro Ente autorizzato, l'idoneità medesima risulterà decaduta e sarà necessario ottenere nuovamente l'idoneità dal Tribunale per i Minorenni competente prima di poter conferire successivamente un nuovo incarico; ulteriore conseguenza sarà che in nessun caso la procedura potrà essere ripresa in seguito dal punto dal quale sarà stata interrotta, ma dovrà necessariamente riprendere dall'inizio.
 - a partecipare fattivamente ai corsi ed agli incontri proposti dall'Ente che durante il percorso adottivo saranno ritenuti rilevanti ai fini di una corretta e celere

prosecuzione dell'iter adottivo intrapreso, secondo le modalità indicate dall'Ente e più precisamente:

- Incontro informativo
- Incontro per il conferimento dell'incarico
- Seminario propedeutico alla scelta del Paese di destinazione ("A ciascuno il suo")
- Incontro con lo psicologo dell'Ente e scelta del Paese di destinazione
- Incontri per la redazione di nuove relazioni, laddove richieste dalle Autorità Straniere o dall'Ente, anche in sostituzione di quelle redatte dai Servizi Territoriali
- Incontro per la consegna dell'elenco dei documenti da predisporre per l'avvio della procedura adottiva all'estero
- Partecipazione al Percorso Formativo "L'adozione a piccoli passi" secondo le modalità richieste dall'Ente
- Incontro per la comunicazione della proposta di abbinamento
- Incontro prima della partenza di ogni viaggio all'estero
- Incontri per la redazione dei report post adozione, secondo le modalità richieste dal Paese straniero per la specifica procedura adottiva
- a non interferire in alcun modo con il procedimento adottivo, impegnandosi a non ricercare alcun contatto con i rappresentanti dell'Ente nel Paese straniero e a rivolgersi per informazioni o quant'altro rilevante ai fini dell'iter adottivo esclusivamente agli operatori dell'Ente in Italia, impegnandosi altresì ad astenersi da qualunque iniziativa personale nel corso dell'intero iter adottivo, in quanto consapevoli che la legge Italiana e i regolamenti dei Paesi esteri interessati prevedono la trattazione della procedura esclusivamente tramite gli organismi aventi i requisiti previsti; prendono atto pertanto che, in caso di mancata osservanza di quanto sopra, l'Ente potrà interrompere l'attività svolta e restituire l'incarico conferito, con le conseguenze di cui al punto 4;
- prendere atto che l'Ente non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile dell'allungamento dei tempi previsti per il perfezionamento dell'adozione causati da modifiche normative nel Paese straniero, da eventi politici, perdita dei requisiti della famiglia per l'adozione, revoca dell'adottabilità dell'adottando, calamità, guerre o altre circostanze impreviste; nonché dall'allungamento dei tempi previsti del soggiorno all'estero e da decisioni assunte dall'Autorità del Paese di provenienza del minore;
- essere coscienti ed accettare fin d'ora che l'inserimento nella lista di attesa per l'adozione avviene cronologicamente in base alla data di consegna della documentazione completa e corretta richiesta dall'Ente;
- accettare il minore proposto, coscienti che le proposte di incontro vengono effettuate dalle competenti Autorità Straniere o in accordo con le stesse e che, pertanto, un eventuale rifiuto non motivato o arbitrariamente motivato può comportare la mancata prosecuzione della pratica di adozione e la conseguente segnalazione alla C.A.I., al

Tribunale per i Minorenni ed ai Servizi Sociali; con conseguente improcedibilità del processo adottivo. L'eventuale rifiuto di abbinamento dovrà essere motivato per iscritto e potrà rimettere in discussione il rapporto con l'Ente, anche su disposizione dell'Autorità straniera competente;

- dichiararsi consapevole che il minore accettato può manifestare in ogni momento, anche successivamente all'abbinamento o all'ingresso in Italia, difficoltà o insorgenza di problematiche sanitarie, anche di natura psico-fisica o psichica non precedentemente diagnosticate, senza che alcuna responsabilità possa essere imputata all'Ente,
- fornire all'Ente, entro un mese dal rientro, l'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva delle spese sostenute all'estero per la procedura adottiva allegando copia dei giustificativi di spesa,
- astenersi dal porre in essere qualunque iniziativa non concordata con l'Ente che potrebbe pregiudicare o rendere improseguibile la procedura adottiva avviata,
- astenersi, per tutto il corso del primo anno successivo all'ingresso del minore in Italia, dall'intrattenere rapporti, anche telefonici ed informatici, con referenti/collaboratori/corrispondenti de "I Fiori Semplici – Onlus" all'estero, se non diversamente concordato con l'Ente.

Tutto quanto sopra espresso, oltre a comportamenti non autorizzati, può essere motivo di rinuncia del mandato da parte dell'Ente.

8 In particolare, i sottoscritti, coscienti di dover rappresentare una risorsa effettiva per il minore straniero in stato di abbandono, dichiarano di non avere alcun pregiudizio in ordine all'età, al sesso, alla diversità somatica dei minori stranieri, nonché di essere pienamente consapevoli delle difficoltà rappresentate dall'Ente in riferimento ai tempi prospettati per la conclusione dell'iter adottivo, nonché delle difficoltà di abbinamento con bambini nella prima infanzia che risultano in stato di abbandono nei Paesi in cui l'Ente ***Fiori Semplici*** opera.

9 I sottoscritti coniugi inoltre :

- si impegnano a corrispondere all'Ente ***Fiori Semplici***, nei tempi e con le modalità indicate nella scheda costi (***allegato 3.a***) da considerare parte integrante del presente conferimento di incarico, il costo della procedura in essa previsto consapevole che il mancato versamento anche di uno solo degli importi comporterà la conseguente rinuncia al mandato conferito;
- manlevano sin d'ora l'Ente ***Fiori Semplici*** dall'obbligo di rendicontazione delle spese trattandosi di costi indicati forfettariamente e che, dunque, accettano sin d'ora come dovuti;
- si impegnano a collaborare con l'Ente ***Fiori Semplici*** nel post adozione al fine dell'espletamento delle prescritte relazioni, per l'intero arco di tempo previsto dal paese di origine dell/i minore/i adottato/i, dichiarano di rendersi disponibili sin d'ora

ad effettuare gli incontri periodici con gli operatori dell'Ente **I Fiori Semplici** ed a fornire tutte le informazioni necessarie per la verifica dello sviluppo psico-fisico, la vita di relazione familiare, scolastica e sociale dell/i minore/i adottato/i.

- 10 I sottoscritti coniugi accettano sin d'ora che ipotesi di affidamento a rischio giuridico, affidamento pre-adoztivo, filiazione biologica, adozione nazionale ecc., poiché modificano l'assetto familiare così come cristallizzato nella relazione psicosociale posta a fondamento del Decreto di Idoneità in oggetto, costituiscono legittimo motivo di restituzione del conferimento da parte dell'Ente **I Fiori Semplici**, con le conseguenze di cui al punto 4. A tal fine i suddetti coniugi si impegnano a comunicare all'Ente **I Fiori Semplici** qualsiasi modificazione dell'assetto familiare, nella consapevolezza che l'omissione in tal senso costituisce grave inadempimento ed in quanto tale valutato ai fini della restituzione del mandato conferito, pienamente consapevoli dell'importanza di evitare situazioni spiacevoli o problematiche all'Ente che potrebbero influire negativamente sul suo lavoro di assistenza alle famiglie, sui suoi rapporti con i Paesi stranieri interessati e anche sulle altre famiglie in carico all'Ente. Si impegnano in particolare a comunicare annualmente e per iscritto all'Ente **I Fiori Semplici** la mutata o non mutata situazione familiare, consapevoli che la mancata comunicazione annuale potrà costituire valido motivo di restituzione dell'incarico conferito, con le conseguenze di cui al punto 4.
- 11 I sottoscritti coniugi si impegnano ad agire sempre nel rispetto delle leggi Italiane e, durante la permanenza all'estero per l'adozione e per l'ingresso del/dei bambino/i in Italia si impegnano a rispettare le leggi in vigore in Italia e nello stato ospitante, senza recare danno alcuno all'immagine e al buon nome dell'Ente **I Fiori Semplici** e alle aspiranti sue coppie adottive in Italia e nei Paesi stranieri.
I sottoscritti coniugi si impegnano a non diffondere attraverso gli usuali canali di informazione (stampa, internet, social network, radio, etc.) notizie fuorvianti e che rechino danno all'immagine e al buon nome dell'Ente **I Fiori Semplici** e alle aspiranti sue coppie adottive in Italia e nei Paesi stranieri, ben consapevoli che tale comportamento, venendo a ledere i principi fiduciari a base del mandato conferito, può essere causa di revoca del mandato ad opera dell'Ente stesso.
- 12 Qualsiasi controversia concernente il presente incarico o comunque connessa allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione sarà di competenza esclusiva del foro di Gorizia.

(firma leggibile e per esteso)

(firma leggibile e per esteso)

Per accettazione espressa dei punti di cui ai n° 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

(firma leggibile e per esteso)

(firma leggibile e per esteso)

Per accettazione del conferimento di incarico da parte dell'Ente ***I Fiori Semplici***.

Allegato 3.a

LA SCHEDE COSTI

I FIORI SEMPLICI è una ONLUS, acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale: ciò significa che è un ente senza fini di lucro. Naturalmente l'attività di sostegno alla famiglia (pre e post adottiva) e la gestione delle pratiche comportano un onere di spesa che è a carico della famiglia aderente.

I costi procedurali sono stati determinati in coerenza con le disposizioni della Commissione per le Adozioni Internazionali.

Le scadenze per i pagamenti risultano così suddivise:

- 1. Anticipo spese generali di gestione dell'Ente:** € 3.100,00
Coordinate bancarie: Associazione I Fiori Semplici Onlus
UniCredit Banca S.p.A. – IBAN: IT30D0200864611000020679506
Codice BIC SWIFT: UNCRITB10OC
Causale: *acconto spese generali gestione Ente e percorsi di formazione*

Il presente versamento va effettuato contestualmente al Conferimento dell'Incarico. Quest'ultimo verrà formalizzato e quindi comunicato alla Commissione per le Adozioni Internazionali successivamente al ricevimento di copia del bonifico effettuato.

Il percorso di formazione avrà inizio entro 60 gg dal conferimento, salvo mancanza del numero minimo necessario di coppie. La quota comprende oltre la partecipazione al percorso di formazione, l'assistenza, l'accompagnamento e il sostegno psicologico fino alla partenza per il paese straniero. Oltre agli adempimenti post adozione richiesti dai paesi di origine dei minori adottati, successivamente al rientro in Italia con il/i minore/i adottato/i verranno proposti percorsi facoltativi, finalizzati al sostegno post adozione e alla neo formata famiglia il cui costo non rientra nel presente mandato).

- 2. 1° Anticipo costo estero:** € vedi tabella colonna A
Coordinate bancarie: Associazione I Fiori Semplici Onlus
UniCredit Banca S.p.A. – IBAN: IT30D0200864611000020679506
Codice BIC SWIFT: UNCRITB10OC
Causale: *Primo anticipo costo estero*

- 3. Saldo spese generali di gestione dell'Ente:** € 2.100,00
Coordinate bancarie: Associazione I Fiori Semplici Onlus
UniCredit Banca S.p.A. – IBAN: IT30D0200864611000020679506
Codice BIC SWIFT: UNCRITB10OC
Causale: *Saldo spese generali gestione Ente*



ATTENZIONE: copie di entrambi i bonifici devono essere consegnate contestualmente alla “consegna documenti per il paese straniero”.

**Il costo totale dei servizi offerti
da I Fiori Semplici Onlus in Italia è quindi pari ad € 5.200,00**

- 4. Il° anticipo costo estero:**..... € vedi tabella colonna B
Coordinate bancarie: Associazione I Fiori Semplici Onlus
UniCredit Banca S.p.A. – IBAN: IT30D0200864611000020679506
Codice BIC SWIFT: UNCRITB10OC
Causale: *Secondo anticipo costo estero*

La modalità di pagamento per alcuni Paesi dell’area dell’Est Europa, per normativa interna del Paese, potrà essere diversa da quella sopra elencata.

Il presente versamento va effettuato all’accettazione in Italia della proposta di abbinamento per il perfezionamento della procedura di adozione (Croazia, Ungheria, Mongolia) o prima della partenza per il primo viaggio verso il Paese straniero (Federazione Russa, Moldova) o alla consegna del dossier all’Autorità straniera (Nepal) o alla registrazione del dossier nel Paese (Nicaragua). L’importo è riferito alla tabella costi in vigore alla data dell’abbinamento.

- 5. Saldo costo estero:** € vedi tabella colonna C
Coordinate bancarie: Associazione I Fiori Semplici Onlus
UniCredit Banca S.p.A. – IBAN: IT30D0200864611000020679506
Codice BIC SWIFT: UNCRITB10OC
Causale: *Saldo costo estero*

La modalità di pagamento per alcuni Paesi dell’area dell’Est Europa, per normativa interna del Paese, potrà essere diversa da quella sopra elencata.

Il presente versamento va effettuato prima della partenza per il Paese straniero, per il perfezionamento della procedura di adozione. Nel caso della Federazione Russa prima del viaggio per l’udienza di adozione. L’importo è riferito alla tabella costi in vigore alla data dell’abbinamento e non è comprensivo del costo per la predisposizione, la traduzione e l’invio dei report post adottivi previsti dalla normativa del Paese di origine dei minori adottati.

	PAESE	Costo totale per l'adozione di un solo minore (esclusi report post adozione)	A	B	C
			I° Anticipo Costo estero (alla consegna del dossier per il Paese straniero)	II° Anticipo Costo estero (all'accettazione proposta abbinamento o primo viaggio o consegna dossier o registrazione dossier)	Saldo Costo estero (prima dell'ultimo viaggio o prima dell'Udienza se Federazione Russa)
1	Croazia	€ 7.600	€ 3.000	€ 3.600	€ 1.000
2	Federazione Russa	€ 13.700	€ 2.500	€ 5.700	€ 5.500
3	Moldova	€ 7.500	€ 3.000	€ 3.000	€ 1.500
4	Ungheria	€ 7.000	€ 2.500	€ 3.000	€ 1.500
5	Mongolia	€ 8.000	€ 3.000	€ 3.500	€ 1.500
6	Nepal	€ 12.500	€ 3.000	€ 7.000	€ 2.500
7	Nicaragua	€ 9.000	€ 3.500	€ 3.000	€ 2.500

6. Report post adozione:..... € vedi tabella sottostante

Coordinate bancarie: Associazione I Fiori Semplici Onlus
 UniCredit Banca S.p.A. – IBAN: IT30D0200864611000020679506
 Codice BIC SWIFT: UNCRITB10OC
Causale: Report post adozione

La modalità di pagamento per alcuni Paesi dell'area dell'Est Europa, per normativa interna del Paese, potrà essere diversa da quella sopra elencata.

Il presente versamento va effettuato prima della partenza per il Paese straniero, per il perfezionamento della procedura di adozione (ultimo viaggio). Si ricorda che il costo per ogni relazione post-adoztiva è pari ad € 250,00. Nella somma indicata sono comprese le spese di redazione della relazione ad opera del professionista, le spese di traduzione/legalizzazione e le spese di spedizione nel Paese di origine dei minori adottati.

	PAESE	Relazioni post adottive	Costo delle Relazioni post adottive
1	Croazia	2 relazioni entro il primo anno	€ 500
2	Federazione Russa	5 relazioni in 3 anni e una ogni 2 anni fino 18 anni	€ 1.250 per i primi tre anni e poi da stabilire ogni volta
3	Moldova	1 relazione/anno x 3 anni	€ 750
4	Ungheria	2 relazioni entro il primo anno	€ 500
5	Mongolia	1 relazione/anno fino 18 anni (forfait)	€ 1.800
6	Nepal	1 relazione/anno fino 18 anni (forfait)	€ 1.500
7	Nicaragua	1 relazione/anno fino 21 anni (forfait)	€ 1.500

ATTENZIONE: si precisa che qualora l'Autorità straniera riterrà di modificare il numero delle relazioni, la coppia sarà tenuta al rispetto delle nuove indicazioni e a farsi carico del conseguente aumento del costo.

Per il periodo successivo all'ingresso del minore in Italia, a fronte di prestazioni eventualmente fornite dai nostri professionisti, si farà riferimento alle tariffe pubblicate della Commissione per le Adozioni Internazionali. L'associazione si riserva comunque di proporre alla famiglia specifici percorsi post adottivi, dedicati a bambini o ragazzi in particolari fasi o situazioni della vita (ad esempio inserimento scolastico, pre-adolescenza etc.). Le famiglie potranno liberamente aderirvi, a fronte del riconoscimento delle relative spese, se richieste dall'Ente.

IMPORTANTE: in caso di mancato versamento all'Ente degli importi concordati entro le scadenze prefissate, la procedura non potrà proseguire nel suo iter ed essere portata a buon fine, e, in coerenza con quanto espressamente previsto dalle linee guida della C.A.I., l'Ente sarà legittimato a rinunciare al mandato.

L'adozione di più minori (Federazione Russa esclusa) comporta un aumento dei costi procedurali. In questi casi l'Ente richiede un versamento suppletivo "una tantum" di € 2.500,00 per la procedura a carico. Tale versamento dovrà essere effettuato all'atto dell'accettazione dell'abbinamento. Il costo per l'adozione di più minori in Federazione Russa sarà quantificato sul caso specifico e anche tale versamento dovrà essere effettuato all'atto dell'accettazione dell'abbinamento.

Le tabelle costi approvate e pubblicate dalla Commissione Adozioni Internazionali, cui tutti gli Enti si attengono, sono soggette a revisione periodica.

Oltre che in seguito alla revisione della tabella costi, gli stessi potranno in via eccezionale subire variazioni nel corso della procedura qualora si verificassero:

- modifiche nella struttura dell'Ente;
- eventi eccezionali collegati all'andamento della singola pratica;
- modifiche nella procedura del Paese che comportino maggiori esborsi in loco;
- significative fluttuazioni (> 10%) nel valore di cambio di valute diverse dall'euro, per quei Paesi in cui i pagamenti vengono operati con altre valute (Es. dollaro americano, oppure valuta locale).

Va da sé che tali eventualità non dipendono dall'Ente, il quale ha stabilito l'onere di spesa prevedibile sulla base delle vigenti tariffe e in riferimento alla situazione esistente.

Rimangono comunque esclusivamente a carico e cura della coppia perché non costi procedurali o costi non standard:

- spese consolari (bolli, marche, diritti, visti);
- spese di viaggio e di soggiorno, comprese le penalità richieste dalle Compagnie Aeree in caso di spostamento di data, qualunque sia la causa;

- accompagnatori e/o interpreti;
- visite mediche della coppia, test diagnostici e cure mediche integrative sul minore (eventualmente richieste dalle Autorità straniere e/o dall'Ente autorizzato) o effettuate a cura della coppia in Italia e all'estero;
- eventuali liberalità ad istituti;
- eventuali ulteriori spese – successive all'ingresso del minore in Italia - inerenti direttamente l'affidamento del bambino e il suo inserimento in famiglia (spese legali, comunicazioni, trasmissione documenti post-adottivi ai consolati, alle autorità estere del paese d'origine ecc.). L'Ente fornirà comunque l'assistenza e i consigli necessari;

In alcuni Paesi i bambini possiedono delle somme di denaro ("dote", pensioni ed altro) che lo Stato versa su appositi libretti a loro intestati. Le coppie con la sottoscrizione del presente mandato si impegnano nel corso della procedura di adozione ad effettuare tutte le operazioni necessarie per lasciare tali somme di denaro a disposizione delle strutture che ospitano tali bambini e a non portarle in Italia.

Nessun operatore, volontario o dipendente, in Italia o all'estero, se non preventivamente autorizzato, può ricevere denaro contante. Tutti i versamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o con metodo tracciabile.

Alle famiglie potrà essere richiesto di portare all'estero parte delle quote pattuite (quota estero), nel caso in cui il trasferimento non sia possibile via banca, per mancanza dei tempi tecnici, per inaffidabilità del locale sistema bancario, per normativa del Paese di origine del minore (es: *Federazione Russa*), etc..

Nel caso di versamenti coppia/Ente vi chiediamo, dopo aver eseguito il bonifico, di anticipare via fax alla Sede Centrale dell'Ente copia della ricevuta di versamento rilasciata dalla banca.

La presente scheda costi, determinata in coerenza con le disposizioni della C.A.I., è soggetta a revisione periodica.

Si precisa, inoltre, che il costo della procedura all'estero dovrà essere nuovamente ed interamente corrisposto dai coniugi qualora gli stessi, rientrati dall'estero senza aver portato a compimento l'iter adottivo, dovessero palesare disponibilità per una nuova procedura. Dovranno inoltre corrispondere in questa eventualità l'importo di € 500,00 all'Ente **I Fiori Semplici** quale costo forfetario per spese segreteria ed attività supplementare (nuovo desk di area, controllo documentazione, invio documentazione all'estero, attività di segreteria varie ecc..).

Se la coppia, per difficoltà procedurali dipendenti dal paese prescelto (es. cambio governo e/o eventuale atteggiamento politico contrario all'adozione), richiederà all'ente **I Fiori Semplici** di poter attivare la procedura adottiva in un altro Paese tra quelli in cui l'ente opera, dovrà corrispondere l'ulteriore somma di € 500,00 quali spese generali di segreteria e per l'ulteriore attività che il cambio paese richiede (nuovo *desk area*, controllo documentazione, invio fascicolo all'estero, ecc.)



Monfalcone, li _____

Per presa visione ed accettazione:

(marito – firma per esteso e leggibile)

(moglie – firma per esteso e leggibile)

Per espressa accettazione dei punti 1, 2, 3, 4 e 5

(marito – firma per esteso e leggibile)

(moglie - firma per esteso e leggibile)



Allegato 3.b

RIMBORSO IN CASO DI REVOCA

Rimborso delle quote

Tutte le scadenze indicate e riferite alla corresponsione delle diverse *tranches* sono corrispondenti a fasi per le quali l'Associazione ha già svolto i servizi corrispondenti o, comunque, sostenuto i relativi costi generali. Ne deriva che, in caso di revoca o dismissione del mandato, le quote già versate non saranno rimborsate.

Allegato 3.c

MODULO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER IL POST-ADOZIONE

**Egr. Sig. Presidente
Commissione per le
Adozioni internazionali
Presidenza del Consiglio dei Ministri**

e

**Egr. Sig. Presidente
Associazione per l'Adozione Internazionale
I Fiori Semplici Onlus**

I sottoscritti coniugi

_____,
nato a _____ (___) in data _____
residente in CAP _____ (___), Via _____, ___ - Italia
e

_____,
nata a _____ (___) in data _____
residente in CAP _____ (___), Via _____, ___ - Italia

in riferimento al mandato conferito all'Ente ***I Fiori Semplici Onlus*** per una procedura di adozione internazionale

dichiarano

al fine dell'espletamento delle relazioni sul "post adozione", per l'intero arco di tempo previsto dal Paese d'origine del/i proprio/i figlio/i adottivo/i, di rendersi disponibili ad effettuare gli incontri periodici con gli operatori dell'Ente ***I Fiori Semplici*** ed a fornire tutte le informazioni necessarie per la verifica dello sviluppo psico-fisico, la vita di relazione familiare, scolastica e sociale del/i minore/i adottato/i.

Contestualmente prendono atto che, in caso di non osservanza dell'impegno assunto con la presente dichiarazione, saranno segnalati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali all'Ufficio Giudiziario Minorile territorialmente competente per eventuali provvedimenti limitativi della potestà genitoriale. Nella mancata trasmissione delle notizie richieste, infatti, si potrebbe ravvisare condotta pregiudizievole verso il/i figlio/i adottivo/i, cittadino/i italiano/i ma anche cittadino del Paese di origine/i fino al raggiungimento del 18° ed in alcuni casi al 21° anno di età.

Monfalcone, li _____

(firma per esteso e leggibile)

(firma per esteso e leggibile)



Allegato 3.d

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs 196/03

Versione 1.10 del 15/01/2016

Gentili Coniugi _____

In relazione agli obblighi derivanti del D.Lgs 196/03, Vi chiediamo di leggere attentamente la seguente informativa.

Monfalcone, li _____

Per l'Associazione I Fiori Semplici Onlus
Il Presidente

Premessa

Il D.Lgs 196/03 disciplina il trattamento dei dati personali, intendendosi per tale la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni aventi ad oggetto i dati in questione. Per tale trattamento la legge prevede il consenso del soggetto interessato.

La legge prevede altresì che al soggetto interessato vengano fornite alcune informazioni che sono state ricomprese nel presente modulo di informativa.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso dell'Associazione sono raccolti direttamente presso l'interessato.

Tutti i dati raccolti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la riservatezza cui si ispira l'attività dell'Associazione.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati al solo fine di poter efficacemente perseguire lo scopo dell'Associazione, così come previsto nello Statuto della stessa, in particolare:

- predisporre servizi volontari e di solidarietà volti a facilitare da parte delle famiglie aderenti che lo desiderino l'adozione di minori, con particolare riferimento all'adozione internazionale, mediante la predisposizione dei documenti necessari e la collaborazione con gli enti competenti;
- offrire assistenza formativa e informativa allo scopo di assistere le famiglie prima, durante e dopo l'adozione.

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è assolutamente necessario e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Associazione di avviare la pratica per l'adozione. Il relativo trattamento richiede il consenso dell'interessato.

Dati sensibili

L'art 20 del D.Lgs 196/03 definisce sensibili quei dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica dell'interessato; le sue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche o l'adesione ad associazioni politiche, sindacali, religiose, filosofiche; lo stato di salute e la vita sessuale. Tali dati possono formare oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

Per le finalità di cui al punto 3 l'Associazione raccoglie anche questa categoria di dati: il conferimento degli stessi è assolutamente necessario, il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità per l'Associazione di dar corso alla pratica per l'adozione. Il trattamento di questi dati richiede il consenso dell'interessato

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza; sono oggetto di archiviazione sia informatica (protetta da password) sia cartacea (mediante supporti custoditi in luoghi accessibili solo da personale autorizzato). I dati sono conservati presso la sede dell'Associazione per il tempo prescritto dalle norme di legge.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e quindi per il perseguimento delle finalità di cui al punto 3, i dati personali detenuti, esclusi quelli cosiddetti sensibili, possono essere comunicati a:

- Strutture dell'Associazione operanti all'estero ed in Italia (sedi operative regionali)
- Pubblicazione periodica sia in versione cartacea che virtuale (Internet)

Trasferimento di dati all'estero

I dati personali detenuti all'Associazione compresi quelli cosiddetti sensibili vengono comunicati al Paese estero di cui il programma di adozione è attivato. Ai sensi dell'art 43 D.Lgs 196/03 il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione Europea è consentito allorché l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero in forma scritta. Il rifiuto di consenso comporta l'impossibilità per l'Associazione di attivare il programma di adozione.

Diritti dell'interessato

L'art 7 del D.Lgs 196/03 - che si riporta in calce alla presente informativa - conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti in relazione al trattamento dei propri dati personali.

Titolare e responsabile

Il titolare del trattamento dei dati personali è la sottoscritta Associazione I Fiori Semplici Onlus nella persona del suo Presidente Sig.ra Sabina De Faveri, domiciliata per la carica presso la sede di Monfalcone (Go), Via Duca d'Aosta 81. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Sig. Gianbattista Graziani.

=====

“Decreto Legislativo n° 196/2003 – art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - f) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - g) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - h) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - j) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

=====

Di seguito è riportato il modulo per l'espressione del consenso al trattamento dei dati personali che Vi chiediamo di restituirci debitamente compilato, datato e firmato negli spazi predisposti.

Allegato 3.e

CONSENSO D.Lgs 196/03

Spett. **Associazione I Fiori Semplici Onlus**
Via Duca d'Aosta 81
34074 Monfalcone (Go)

Noi sottoscritti _____
in relazione all'informativa da Voi fornitaci nell'ambito della procedura per l'adozione internazionale ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

- 1- per i dati personali già acquisiti o che saranno acquisiti dall'Associazione dei quali si renda necessario il trattamento per il perseguimento delle specifiche finalità dell'Associazione indicate al punto 3 di detta informativa

*Con questa firma esprimo il mio
consenso* Sono consapevole che in
mancanza di consenso l'Associazione non
potrà dar corso ad operazioni che richiedono
il trattamento di tali dati.

Firma della moglie _____

Firma del marito _____

- 2- con riferimento ai dati sensibili di cui al punto 4 di detta informativa, già acquisiti o che saranno acquisiti dall'Associazione dei quali si renda necessario il trattamento per il perseguimento delle specifiche finalità dell'Associazione indicate nel punto 3 della informativa

*Con questa firma esprimo il mio
consenso* Sono consapevole che in
mancanza di consenso l'Associazione non
potrà dar corso ad operazioni che richiedono
il trattamento di tali dati.

Firma della moglie _____

Firma del marito _____

- 3- con riferimento alla comunicazione dei dati personali ai soggetti di cui al punto 6 (Categorie di soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati) di detta informativa, poiché per il perseguimento delle finalità dell'Associazione è richiesta la comunicazione dei miei dati personali alle categorie di soggetti di seguito indicate:

- Strutture dell'Associazione operanti all'estero ed in Italia (sedi operative regionali);
- Pubblicazione periodica sia in versione cartacea che virtuale (Internet);

*Con questa firma esprimo il mio
consenso* Sono consapevole che in
mancanza di consenso l'Associazione non
potrà dar corso ad operazioni che richiedono
il trattamento di tali dati.

Firma della moglie _____

Firma del marito _____

- 4- con riferimento al trasferimento dei miei dati personali all'estero indicato al punto 7 di detta informativa

*Con questa firma esprimo il mio
consenso* Sono consapevole che in
mancanza di consenso l'Associazione non
potrà dar corso ad operazioni che richiedono
il trattamento di tali dati.

Firma della moglie _____

Firma del marito _____

Monfalcone, li _____

Versione 1.10 del 15/01/2016

Allegato 4

MODULO RELATIVO AL RAPPORTO TRA ADOZIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE

I sottoscritti coniugi:

_____,
nato a _____ (__) in data _____
residente in CAP _____ (___), Via _____, ___ - Italia
e

_____,
nata a _____ (__) in data _____
residente in CAP _____ (___), Via _____, ___ - Italia

DICHIARANO

in riferimento alla procedura di adozione internazionale avviata per il tramite **dell'Associazione per l'Adozione Internazionale I Fiori Semplici Onlus**, giusto conferimento d'incarico del _____, di aver presentato disponibilità di accoglienza per l'adozione nazionale presso i seguenti **Tribunali per i Minorenni**:

Tribunale per i Minorenni di _____

Gli stessi si impegnano a rinunciare all'adozione nazionale – mediante apposita dichiarazione indirizzata al competente Tribunale – nel momento dell'accettazione della proposta di abbinamento col minore straniero. Di tale comunicazione al Tribunale per i Minorenni, deve essere dato immediato riscontro scritto all'Ente.

Monfalcone, li _____

(Firma per esteso e leggibile)

(Firma per esteso e leggibile)

Allegato 5

PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO PRE-ADOZIONE

“L'ADOZIONE A PICCOLI PASSI”

Il Percorso formativo proposto dall'Ente Autorizzato I FIORI SEMPLICI - Onlus è strutturato in una serie di seminari/incontri tematici da seguire nell'arco di un anno circa (12-15 mesi) a partire dal conferimento dell'incarico. Rappresenta un momento di accompagnamento della coppia e di formazione a piccoli gruppi in preparazione all'incontro con il proprio figlio.

Gli incontri sono 4/5 e si svolgono presso tutte le sedi de I Fiori Semplici. Il percorso formativo vede il coinvolgimento dello staff tecnico dei consulenti dell'Ente Autorizzato (psicologo, psicoterapeuta, medico, avvocato, commercialista, progettista), delle famiglie che hanno già adottato ed il tutoraggio del personale e dei volontari dell'associazione.

Il percorso è strutturato in crediti. Ogni credito è rappresentato da 2 ore circa di seminario tematico. Il percorso formativo è completato al raggiungimento di 12 crediti (7 seminari). I 12 crediti risultano sono così distribuiti:

Crediti Obbligatori	Incontro singolo o di gruppo			
Area Sanitaria	s/g	Medico	1 credito	1 Seminario
Area Psicologica	s/g	Psicologo	2 crediti	1 Seminario
Area Psicologica	g	Psicologo + Tutor	2 crediti	1 Seminario
Area Psicologica	g	Psicoterapeuta	2 crediti	1 Seminario
Area Sociale	g	Genitori adottivi	1 credito	1 Seminario
Area Economica/legale	g	Personale Ente/Legale	2 crediti	1 Seminario
Area Sociale	g	Personale Ente	2 crediti	1 Seminario
			12 crediti	7 Seminari



Allegato 6

GESTIONE DEL TEMPO DI ATTESA

L'Ente ***I Fiori Semplici Onlus***, al fine di riempire il tempo dell'attesa della coppia ha messo a punto un protocollo d'intervento per rispondere in maniera efficace alle problematiche inerenti la sua gestione. Invero, negli ultimi anni, il tempo dell'attesa si è notevolmente dilatato ed è vissuto dalle famiglie con ansia crescente causa spesso di notevoli disagi.

E' principalmente per questo motivo che il Percorso formativo, "L'Adozione a piccoli passi", proposto da I Fiori Semplici Onlus è stato inserito dopo il conferimento dell'incarico. Questo spostamento direttamente nel cuore del tempo dell'attesa e la sua configurazione a seminari tematici periodici ha reso per la coppia molto più sopportabile, condiviso e partecipato il susseguirsi delle varie tappe del proprio percorso adottivo.

L'Ente ***I Fiori Semplici Onlus*** informa inoltre, periodicamente, la coppia sugli sviluppi delle procedure tramite lettere, e-mail ed altre forme di comunicazione, offre consulenze alle coppie che le richiedono e organizza incontri tra operatori e più coppie per affrontare argomenti specifici sui tempi dell'attesa.

Allegato 7

MODULO RELATIVO AI COSTI SOSTENUTI

Dichiarazione sostitutiva
DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I sottoscritti coniugi:

_____ nato il _____ a _____ (____)
e residente in _____ (____) alla via _____
e

_____ nata il _____ a _____ (____)
e residente in _____ (____) alla via _____

consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARANO

di aver sostenuto le sotto elencate spese per l'espletamento dell'*iter* di adozione internazionale del/la proprio/a figlio/a durante il periodo di permanenza in _____ dal _____ al _____

- | | |
|--|---------|
| 1. biglietti aerei/ferroviari/spese automobile | € _____ |
| 2. spese alloggio all'estero | € _____ |
| 3. spese vitto | € _____ |
| 4. spese spostamenti nel Paese straniero | € _____ |
| 5. servizi consolari | € _____ |
| 6. servizi di interpretariato | € _____ |
| 7. altro | € _____ |
| • Totale | € _____ |

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°455

Data _____

(firma del dichiarante per esteso e leggibile)

(firma del dichiarante per esteso e leggibile)

NOTE ESPLICATIVE ALL'AUTOCERTIFICAZIONE SPESE

1. Alla voce "biglietti aerei/ferroviari" vanno indicate le spese sostenute per gli spostamenti dall'Italia verso il Paese straniero e viceversa ed eventuali penalità dovute all'anticipo o al posticipo delle date di partenza o di rientro.
2. Alla voce "spese alloggio all'Estero" sono da inserire esclusivamente le spese sostenute per l'appartamento o l'albergo nel Paese straniero.
3. Alla voce "spese spostamenti nel Paese straniero" vanno indicate le eventuali spese di trasporto per trasferimenti interni al Paese straniero.
4. Alla voce "spese consolari" vanno indicati i costi relativi alla registrazione del minore presso i Consolati in Italia.

N.B. Alla presente dichiarazione vanno necessariamente accluse le fotocopie di tutti i giustificativi di spesa in vostro possesso.



Allegato 8

PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO POST ADOZIONE

Una volta rientrati in Italia con il minore adottato è impegno della coppia mettersi in contatto SUBITO anche con l'Associazione.

Al fine del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo d'adozione non è più richiesto il permesso di soggiorno: in attesa della trascrizione della sentenza dell'Autorità straniera da parte del Tribunale per i Minorenni è buona prassi viaggiare con il bambino portandosi dietro una copia dell'autorizzazione all'ingresso rilasciata dalla Commissione.

Tutta la documentazione relativa all'adozione deve essere consegnata a I Fiori Semplici Onlus per la trasmissione al Tribunale per i Minorenni di competenza, salvo diversa indicazione del Tribunale per i Minorenni che, in alcuni casi, potrebbe richiedere che la documentazione venga trasmessa a cura della coppia.

Dalla data del Vostro rientro parte il Programma di Post-Adozione, che prevede una serie di relazioni (report post adottivi) estese dalla famiglia, secondo un prospetto fornito dall'Associazione ed una serie di certificati e di documentazione dettagliata del programma medesimo.

Parallelamente alla raccolta periodica delle vostre relazioni, inizierà anche il supporto postadottivo di accompagnamento alla famiglia nelle varie fasi evolutive del bambino, ed inizieranno gli incontri programmati con i professionisti de I Fiori Semplici.

L'assistenza post-adozione è personalizzata, ma, in linea di massima, alla famiglia saranno proposti incontri con professionisti dell'Associazione (da un minimo di 3 ad un massimo di 6 incontri) con cadenza trimestrale dall'ingresso del/i minore/i in Italia.

L'Associazione mantiene i contatti anche con il Tribunale per i Minorenni ed i Servizi Sociali di competenza, per sottolineare eventuali particolari aspetti, emersi durante la gestione dell'adozione e delle relazioni con la famiglia, come previsto dalla legge 184/83 e successive modifiche.

La durata del sostegno post-adozione è almeno di 1 anno.

I costi per il sostegno post-adottivo, così come quelli per la redazione e l'inoltro nel Paese di origine dei report post adottivi vanno sostenuti separatamente.

Allegato 9

COSTI DELL'ADOZIONE

Per lo svolgimento delle procedure adottive alla data del rilascio del presente allegato alla **Carta dei Servizi**:

1. i **costi dei servizi resi in Italia** per lo svolgimento della procedura adottiva sono pari a:
4.500 € quali costi procedurali
700 € quali costi accessori
e resteranno in vigore senza variazioni per tutta la durata della procedura adottiva;
2. i **costi per i servizi resi all'estero** (escluso il costo delle relazioni post adottive) sono quelli indicati, per ciascun Paese, nella tabella sottostante;

		Paese	Costo	Relazioni post adottive	Costo delle Relazioni post adottive
Europa	1	Croazia	€ 7.600	2 relazioni entro il primo anno	€ 500
	2	Federazione Russa	€ 13.700	5 relazioni in 3 anni e poi 1 ogni 2 anni fino a 18 anni	€ 1.250 per il triennio
	3	Moldova	€ 7.500	1 relazione/anno x 3 anni	€ 750
	4	Ungheria	€ 7.000	2 relazioni entro il primo anno	€ 500
Asia	5	Mongolia	€ 8.000	1 relazione/anno fino 18 anni (forfait)	€ 1.800
	6	Nepal	€ 12.500	1 relazione/anno fino 18 anni (forfait)	€ 1.500
America Latina	7	Nicaragua	€ 9.000	1 relazione/anno fino 21 anni (forfait)	€ 1.500

3. il **costo unitario della relazione post adottiva** è di **250 €** e la durata dell'obbligo d'invio delle relazioni è indicato nella soprastante tabella.

Tali costi e durate saranno aggiornati dalla nostra Associazione con le modalità e le conseguenze indicati nella Carta dei Servizi.

Allegato 10

IL SOSTEGNO FISCALE ED ECONOMICO

A. Deduzione delle spese ai fini fiscali

L'art. 10, comma 1, lettera l-bis, del D.P.R. n. 917/86 (come modificato dalla legge n. 476/98 di ratifica della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 per la "tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale") prevede la possibilità per i genitori adottivi di riportare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, tra gli oneri deducibili anche il cinquanta per cento delle spese da loro sostenute per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.

Le spese per potere essere dedotte devono necessariamente essere certificate dall'ente autorizzato incaricato dalla coppia a gestire la procedura di adozione.

Tra le spese vanno incluse non solo quelle direttamente sostenute dall'ente ed allo stesso regolarmente rimborsate dai genitori adottivi, ma anche quelle autonomamente sostenute da questi ultimi, purché debitamente documentate.

Perché l'ente certifichi tali ultime spese si richiede, però, il rilascio da parte dei coniugi di apposita dichiarazione di responsabilità¹ attestante che le spese, per le quali si richiede la deduzione, sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184/1983.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 28 maggio 2004 si sofferma, in particolare, sulla titolarità del diritto alla deduzione, sui criteri da seguire, nonché sul contenuto della certificazione probatoria rilasciata dagli enti autorizzati.

Le spese ammesse alla deduzione sono quelle sostenute dagli interessati dal momento del conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione fino alla conclusione del procedimento coincidente con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del Tribunale dei Minori, del provvedimento di adozione emesso dalla competente Autorità straniera o, in caso di affidamento preadottivo, del perfezionamento dell'adozione.

Qualora, per qualsiasi ragione, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, la procedura finalizzata all'adozione si concluda con esito negativo, gli interessati hanno parimenti diritto a dedurre, nella misura indicata, dal reddito complessivo da assoggettare all'IRPEF tutte le spese fino a quel momento sostenute.

La deduzione va operata, infine, con l'applicazione del principio di cassa, con riferimento, cioè, al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute prescindendo, in ogni caso, dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale, dall'acquisizione dello status di genitore adottivo nonché dall'esito finale.

Ciò naturalmente comporta per l'ente autorizzato, prescelto dalla coppia, di dover certificare annualmente le spese dalla stessa effettuate ai fini predetti.

B. Rimborso delle spese sostenute eccedenti la quota fiscalmente deducibile

Lo Stato può concedere un rimborso delle spese sostenute dalle coppie, ma è necessario verificare se – in uno specifico anno – esistono oppure no degli stanziamenti a valere sul "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per completezza informativa specifichiamo di seguito i dati generali del sostegno, rimandando però al sito della Commissione per le Adozioni Internazionali per una verifica della situazione aggiornata.

Con D.P.C.M. del 27 aprile 2006 sono state dettate le disposizioni attuative per l'utilizzo del Fondo, fissando criteri e procedure da seguire per la fruizione del beneficio.

¹ Nel precedente Allegato 9 è riportato il modulo relativo ai costi sostenuti.

Per i minori stranieri dei quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza in Italia, a seguito di istanza congiunta dei genitori adottivi indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali - da produrre nei termini e nei modi previsti e corredata dei prescritti documenti², il rimborso ha luogo, con riferimento alla quota delle spese fiscalmente non dedotte, nei limiti di cui appresso:

- il cinquanta per cento (fino al limite massimo di euro 6.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino ad euro 35.000,00;
- il trenta per cento (fino ad un limite massimo di euro 4.000,00) per i genitori che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 e 70.000,00).

Il rimborso, nei limiti indicati, ha luogo, in ogni caso, previa verifica della congruità della disponibilità del Fondo medesimo. Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte, superi l'ammontare delle risorse a tal fine disponibili il rimborso sarà rideterminato in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alla disponibilità accertata.

L'importo del rimborso ricevuto, non è soggetto ad imposizione fiscale.

C. Deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle Onlus

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'I.Re.S., in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Ai fini della deducibilità dal reddito³:

- le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
- le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Per usufruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente conservare la ricevuta del versamento effettuato, che non dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata per poterla esibire in caso di successivo controllo. Per "ricevuta del versamento" s'intende, per esempio, la ricevuta rilasciata dalla banca per un bonifico o per l'emissione di un assegno circolare. Ai donatori che lo richiedono può essere rilasciata una "attestazione" dei versamenti effettuati o semplice "ricevuta".

Le ricevute o attestazioni emesse da Onlus sono esenti da "bollo di quietanza".

² Verificare scadenze ed aggiornamenti www.commissioneadozioni.it

³ Per approfondimenti vedasi: www.agenziaentrate.it